

R.G. n. 85-1/2023 PROC. UN.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO FALLIMENTARE**

In persona del Giudice, Dott.ssa Sara Trabalza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura ex artt. 67 e seg.ti del d.lgs. 14/2019 n. 85/2023 ruolo procedimento unitario proposta da **DI GENNARO WALTER** nato a Napoli il 04.05.1970 (c.f.: DGNWTR70E04F839N) e residente in Trevi (PG) in Via dei Giardini snc **in persona dell'Amministratore di sostegno Sig. Di Gennaro Francesco** nato a Napoli il 04.10.1963 (c.f.: DGNFNC63R04F839N) e residente a Roma Via Casal Tidei n. 57, giusto provvedimento di nomina del 12.09.2023 e giuramento in pari data (R.G. 641/2022 V.G.), rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso e previa autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di Spoleto del 30.10.2023 (R.G. n. 641/2022-3 V.G.) dall'Avv. Cinzia Fazi (C.F.: FZACNZ70D41D653O) del foro di Spoleto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Foligno (PG) Via Antonio Da Sangallo n. 17/P. L;

RICORRENTE

AVENTE AD OGGETTO: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 28.11.2023, Di Gennaro Walter e, per esso, Di Gennaro Francesco, nella qualità di amministratore di sostegno del fratello - premesso di essere qualificabile come "consumatore"; di versare in stato di sovraindebitamento; di non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste nel capo II, sezione II, del D.Lgs. n.14/2019; di non aver utilizzato nei cinque anni antecedenti una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui già alla Legge n. 3/2012 e oggi al D.Lgs. n. 14/2019; di non aver subito per cause allo stesso imputabili uno dei provvedimenti già previsti dagli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012 e di non versare in una delle condizioni ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I.- ha proposto ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, al fine di ripianare la propria situazione debitoria.

Nello specifico, il Di Gennaro ha evidenziato nel ricorso introduttivo:

- di risiedere stabilmente in Trevi (PG) in Via dei Giardini snc e di essere separato con decreto di omologa del Tribunale di Spoleto, n. 5212/2021 del 13.05.202, in attesa della pubblicazione della sentenza di divorzio;



- che dal matrimonio sono nati due figli, Matteo di anni 19 e Manuel di anni 16 i quali vivono stabilmente presso la madre;
- di versare, a titolo di assegno di mantenimento dei figli, mensilmente al coniuge, una somma pari ad Euro 500,00 oltre alla quota del 50% per spese straordinarie;
- di lavorare alle dipendenze della Unità Sanitaria Locale Umbria 2 con la mansione di infermiere professionale, con un contratto a tempo indeterminato dal 2007, percependo una retribuzione media mensile pari a Euro 2.067 calcolata sul reddito da certificazione unica 2023 redditi 2022 al netto delle imposte trattenute per 13 mensilità che, riproporzionata su 12 mesi, ammonterebbe a Euro 2.239;
- di versare in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dal D.Lgs 14/2019 in relazione alle obbligazioni derivanti dalla sua condizione di ludopatia della quale è affetto, associata ad un disturbo psichico che lo ha costretto a seguire un percorso terapeutico presso il Dipartimento delle Dipendenze Ser. D dell'USL Umbria 2 di Foligno;
- che, a fronte del perdurante squilibrio finanziario in cui versa, per il tramite del suo Amministratore di sostegno Avv. Isabella Burganti in data 05.09.2022, il medesimo aveva rivolto istanza al Presidente del Tribunale di Spoleto affinché venisse nominato un professionista quale organo di composizione della crisi ai fini della predisposizione di un piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- che a seguito del deposito di detta istanza, con provvedimento del 09.09.2022 emesso dal Tribunale di Spoleto a firma del Giudice Delegato Dott.ssa Sara Trabalza, veniva nominato quale professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento la Dott.ssa Lorena Marcugini che accettava l'incarico ed alla quale veniva demandato il compito di ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano ed alla sua esecuzione, redigendo apposita relazione che risponda alle lettere a, b e c del comma 2 dell'art. 68 CCII;
- che, a seguito della revoca dell'Amministratore di sostegno Avv. Isabella Burganti, con decreto del 12.09.2023 veniva nominato nuovo Amministratore di sostegno il Sig. Di Gennaro Francesco;
- che, con provvedimento del 30.10.2023, il Giudice del Tribunale di Spoleto autorizzava il nuovo Amministratore di sostegno ad avvalersi dell'Avv. Cinzia Fazi per l'avvio della procedura di ristrutturazione dei debiti;
- che il ricorrente intenderebbe fare ricorso alla procedura di sovraindebitamento proponendo alla massa creditoria un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 68 co. 2 CCII;
- che la Dott.ssa Lorena Marcugini in data 30.07.2023 aveva trasmesso, a mezzo PEC, la relazione particolareggiata sulla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 68, comma 2, CCII allegata, nella quale è stata illustrata anche la situazione economica e patrimoniale del ricorrente. Tanto ricostruito, la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss del D. Lgs. 14/2019 così come elaborata dalla Dott.ssa Lorena Marcugini nell'interesse del ricorrente, prevede il pagamento parziale dei creditori del ricorrente nei termini di seguito indicati:
 - 1) il pagamento dei crediti in prededuzione relativamente al compenso dell'OCC quantificato in Euro 4.531,40 comprensivi di accessori e iva come per legge;



2) il pagamento in prededuzione del compenso dell'Avv. Cinzia Fazi di Euro 1.654,16 comprensivo di spese vive e di accessori come per legge per l'assistenza legale espletata in favore del ricorrente nell'ambito della procedura in oggetto;

4) una percentuale di soddisfazione per tutti i creditori privilegiati e chirografari. In particolare, considerato che il reddito medio mensile del ricorrente si attesta a circa Euro 2.000,00 e che le spese di cui necessita il ricorrente per il suo sostentamento, per il pagamento del mantenimento dei propri figli e per il rimborso al fratello della rata del mutuo fondiario complessivamente ammonterebbero a Euro 1.500,00, residuerebbe una differenza positiva pari a circa Euro 500,00 mensili che, appunto, verrebbero posti a disposizione della procedura per una durata complessiva di 72 mesi (6 anni), con soddisfazione integrale dei crediti prededucibili sorti in occasione ed in funzione della procedura, dei creditori privilegiati e con soddisfazione in misura pari al 35,09% dei restanti creditori chirografari.

In particolare, la somma messa a disposizione del ceto creditorio risulta pari a complessivi Euro 36.000 (500 x72 rate mensili), dalla quale - detratti gli oneri della procedura in prededuzione per un totale complessivo di Euro 6.185,56 - residuerebbero somme pari a Euro 29.814,44, con soddisfazione al 100% dei crediti prededucibili ed al 35,09% di quelli chirografari.

Sulla scorta di quanto precede, il ricorrente ha concluso affinché il Tribunale di Spoleto, in via principale, omologasse il piano di ristrutturazione proposto e, solamente in via subordinata, per la liquidazione controllata dei propri beni.

Il professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Lorena Marcugini, ha depositato, come detto, la propria relazione particolareggiata in data 30.07.2023, con la quale ha attestato la veridicità dei dati esposti e la fattibilità del Piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 68 D.Lgs. 14/2019, la meritevolezza del richiedente e l'assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione della condizione di sovraindebitamento.

Con decreto del 29.11.2023, il Giudice delegato ha dichiarato ammissibili la proposta ed il piano; dato mandato al professionista nominato in luogo di OCC di provvedere alla comunicazione ai creditori, con gli avvertimenti di cui all'art. 68, co. 2 e 3, C.C.I.I.; disposto il divieto di azioni esecutive individuali sul patrimonio del ricorrente; disposto, in particolare che, nei venti giorni successivi alla comunicazione del proposto ricorso, ogni creditore potesse presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista nominato in luogo di OCC e che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 del d.lgs. 14/2019 (ovvero entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni da parte dei creditori), il professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Lorena Marcugini, sentito il debitore, riferisse al giudice, mediante relazione scritta, proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie, trasmettendo le eventuali osservazioni pervenute dai creditori secondo le modalità di cui al citato comma 3 dell'art. 70.

In data 17.01.2024, il professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Lorena Marcugini trasmetteva quanto dovuto, documentando l'avvenuta comunicazione ai creditori e dichiarando come vi fosse necessità di apportare leggere modifiche al piano ed, ancora, come fossero pervenute osservazioni da parte di alcuni creditori.



Nel dettaglio, il professionista evidenziava che:

- in data 4 dicembre 2023, la proposta ed il decreto di apertura della procedura sono state regolarmente pubblicate;
- in esecuzione a quanto disposto dal Giudicante, con decreto ex art. 70 comma 1 CCII, del 29 novembre 2023, a mezzo pec del 4 dicembre 2023, la medesima aveva provveduto a trasmettere comunicazione a tutti i creditori della proposta del debitore, del piano predisposto dal nominato O.C.C. nonché del decreto di apertura della procedura;
- in data 5 e 11 dicembre 2023, aveva provveduto ad effettuare nuovo invio in relazione ai creditori AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE CAMPANIA – GEOM. CIACCINI MARTA – UNICREDIT SPA, in quanto non pervenute a destinazione per errato indirizzo;
- nel termine di 20 giorni successivi alla effettuata comunicazione (ultima 11 dicembre 2023), pervenivano le osservazioni ex art. 70 comma 2 CCII al piano di ristrutturazione dei debiti da parte dei seguenti creditori: 1) AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE CAMPANIA (All. 4); 2) PREXTA S.P.A. (All. 5);

In particolare, quest'ultima creditrice formulava le seguenti osservazioni allegate alla relazione riepilogativa del professionista nominato:

- assenza di meritevolezza in capo al debitore ed inammissibilità, conseguente, della domanda;
- assenza del requisito del sovraindebitamento; comportamento gravemente colposo del debitore e/o malafede nella determinazione della sua genesi, in ragione delle informazioni non veritiere rilasciate dal debitore al momento della conclusione del contratto;
- mancata dimostrazione delle spese mensili dichiarate e duplicazione di talune voci di spesa;
- insussistenza dei presupposti per l'omologa, attesa la non convenienza per il ceto creditorio chirografario ed in ragione della eccessiva durata del piano.

Con decreto depositato in data 26.01.2024, visti i rilievi della opponente, veniva disposta una integrazione a cura della parte ricorrente con termine sino al giorno 10.02.2024, concedendosi altresì termine per note in replica alla parte opponente sino al giorno 25.02.2024, dandosi atto che le medesime note sono state depositate in data 23.02.2024.

Scaduto il detto termine, il procedimento, trattato esclusivamente in forma cartolare, in ottemperanza al tenore letterale dell'art.70 del d.lgs. citato, giunge alla odierna decisione.

2. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto come il ricorso proposto meriti accoglimento alla luce di quanto ci si accinge ad illustrare.

Si chiarisce, in premessa, come l'esame delle osservazioni formulate dalla creditrice Prexta sarà affrontato, punto per punto, scrutinando la ricorrenza dei singoli presupposti soggettivi ed oggettivi per l'omologa del piano.

2.1. Sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, si osserva, innanzitutto, quanto segue.



Il ricorrente può essere definito consumatore, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta.

In seguito alla entrata in vigore del Codice della Crisi (D.lgs. 14/2019), la nozione di consumatore è contenuta all'art. 2 lettera e), il quale indica come consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV, VI de titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali”*.

Nel caso di specie, esaminando il ricorso introduttivo, si rileva come l'origine del sovraindebitamento – come anche specificato nella relazione particolareggiata del professionista nominato in luogo di OCC - sia da ascrivere specificamente alla contrazione di obbligazioni per scopi estranei alla attività lavorativa svolta dal ricorrente, leggendosi - in particolare - che *“...L'attuale situazione economica in cui versa il ricorrente, oggettivamente caratterizzata da uno stato di indebitamento, è stata causata dal particolare momento di difficoltà in cui lo stesso si è venuto a trovare in conseguenza della crisi coniugale, che ha determinato la separazione dalla moglie e l'allontanamento della casa familiare. Il trauma psicologico legato alla separazione e la solitudine l'hanno portato a rifugiarsi nel gioco d'azzardo. La condizione di dipendenza patologica, cosiddetta ludopatia lo ha costretto a ricorrere ripetutamente al credito, nella speranza malriposta di ripianare le esposizioni debitorie. Nell'anno 2017 in seguito all'intensificarsi dell'attività di gioco, il ricorrente ha deciso di seguire un percorso terapeutico presso il Dipartimento delle dipendenze Ser. D dell'USL Umbria 2 di Foligno”*.

Così ricostruita la genesi dell'indebitamento, *nulla quaestio* in merito alla possibilità di ricondurre il ricorrente alla nozione di consumatore, posto che i debiti dallo stesso contratti sono sorti, pacificamente, per scopi estranei alla attività professionale svolta e per far fronte esclusivamente ad esigenze di natura personale, riservandosi in separato punto la diversa analisi – avuto riguardo alla genesi dei debiti – relativa alla sussistenza o meno del requisito della meritevolezza.

2.2. Sussiste, altresì, la situazione di sovraindebitamento – benché, anche questa, contestata dalla creditrice opponente - inteso quale stato di crisi (stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore.

Nello specifico, come ben messo in luce nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC e nella successiva risposta alle osservazioni della creditrice, emerge chiaramente come – sulla base del raffronto tra attivo e passivo – il ricorrente non sia in grado di far fronte alle obbligazioni di pagamento dal medesimo contratte.

In relazione al passivo, si evince dall'esame del ricorso, della relazione particolareggiata, dall'elenco dei creditori e dai documenti allegati, come lo stesso ammonti, complessivamente, ad Euro 81.061,63, al cui



importo andranno aggiunti i crediti prededucibili sorti in occasione ed in funzione della presente procedura ai sensi dell'art. 6 comma 1 CCII, pari a circa 6.000,00 euro.

L'attivo sul quale il ricorrente può contare – avendo esposto il professionista le motivazioni per le quali è da escludere l'immobile nel quale egli vive ed il motociclo - deriva, come esposto in premessa, dal proprio stipendio.

Ed infatti, nella relazione particolareggiata si legge che: “...Attualmente il patrimonio del Sig. Di Gennaro è costituito da diritti di piena proprietà in regime di separazione di beni dell'immobile sito nel Comune di Trevi, Fraz. Santa Maria in Valle, Via dei Giardini n. 9/A censito al N.C.E.U. del suddetto Comune (**ALL. n. 2**)...Risulta altresì comproprietario per diritti pari a 20/120 in regime di separazione dei beni di area rurale censita al N.C.T. del medesimo Comune di Trevi (Pg) al

Per l'acquisto, il fratello Giacomo Di Gennaro ha contratto un mutuo fondiario a suo nome di durata 180 mesi (15 anni) per Euro 42.677,00 con rata mensile di Euro 253,55, al prezzo di Euro 31.500 oltre Euro 500,00 per area di pertinenza appartenente alla frazione del fabbricato.

L'unità immobiliare consiste in una porzione di edificio di civile abitazione di circa 70 mq. L'unità abitativa è costituita da un appartamento posto al piano primo con annessi disimpegno, w.c. e fondo al piano terra oltre che di porzione di corte pertinenziale al fabbricato della superficie catastale di mq. 85 e di area urbana adibita a corte pertinenziale della porzione del fabbricato della superficie catastale di mq. 47.....Ipotizzando un valore di Euro 480 al mq per la categoria assegnata alle abitazioni di tipo economico ottenuto dalla media tra il valore minimo di Euro 400 e quello massimo di Euro 560 al mq., è emerso che, per una superficie catastale di 70 mq., l'immobile ha un valore pari a Euro 33.600 (480 x 70 mq.).

.....Sempre sulla base della documentazione consegnata le cui risultanze sono state confermate in sede di audizione, il ricorrente risulta intestatario dei seguenti conti correnti di corrispondenza.

- Unicredit S.p.a. – Filiale di Foligno Via C. Battisti - c/c n. 106167846 con saldo al 31.12.2022 pari a Euro -18,00 (**All. T**);
- Bando Desio e della Brianza – Filiale di Trevi (Pg) – c/c n. 197200 con saldo al 28.06.2023 pari a Euro 2.944,16 (**All. T**);
- Poste Italiane c/c n. 1062086846 con saldo al 16.12.2022 pari a Euro -3,24 (**All. T**);
- Carta Postepay n. 5355741941805557 con saldo al 27.10.2022 pari a Euro 568,55.

Dall'analisi degli estratti conto prodotti risultano saldi negativi ad esclusione del conto corrente appoggiato presso Banco Desio e della Brianza Filiale di Trevi ove risulta un saldo alla data del 28.06.2023 pari a Euro 2.944,16 in quanto in data 27.06.2023 risulta accreditato lo stipendio pari a Euro 2.783,63.

Per quanto invece attiene i beni mobili registrati, in sede di prima audizione, il sig. Di Gennaro ha dichiarato di essere in possesso di un'autovettura marca Hunday modello IX35 cc. 1700 Targa EF789TX immatricolata nel mese di dicembre 2010. La scrivente ha effettivamente accertato la proprietà del richiamato automezzo a seguito dell'accesso alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico come da visura che si allega. (**All. n. 3**). Il suddetto automezzo, dal valore di mercato attuale di circa Euro 3.200 viene impiegato dall'istante per recarsi al lavoro....”



Si evidenzia ancora nella relazione particolareggiata, che “...*Per quanto concerne invece le capacità reddituali del ricorrente, dagli accertamenti espletati mediante la consegna dei Modelli reddituali (Modello 730 e CU) riferiti ai periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022 (ALL. U,V,W) è emerso che il reddito medio mensile percepito dal ricorrente al netto della trattenuta per la cessione del quinto operata da Unicredit e per quella riferita al prestito personale Prexta oltre che per il pagamento delle rate dei prestiti personali concessi da Unicredit è pari a Euro 983.*

Tra l'altro è da tenere in debita considerazione che da detto reddito netto residuo deve essere detratta la quota di mantenimento per i figli di Euro 500 oltre che il rimborso della rata di Euro 253,55 da corrispondere al fratello Giacomo per aver stipulato a suo nome il mutuo fondiario per l'acquisto della casa di abitazione del fratello.

Il reddito netto residuo utile al proprio sostentamento ammonta a Euro 230, troppo esiguo per quanto necessario al ricorrente per condurre una vita dignitosa...”.

Si precisa, ancora una volta, come l'unica fonte di reddito del nucleo familiare del ricorrente è quella prodotta dal suo rapporto di lavoro alle dipendenze della Unità Sanitaria Locale Umbria 2 di Foligno con la mansione di Infermiere professionale.

Si legge, allora, sempre nella relazione particolareggiata, che “...*si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili del primo semestre 2023 e delle spese medie mensili stimate sulla base delle spese pregresse del Debitore.*

- a) *Si è partiti dallo stipendio netto mensile dei primi sei mesi dell'anno 2023, così come certificati dai cedolini paga (All. n. Y), al quale si sono sommate le due trattenute per complessive Euro 620 mensili per cessione del quinto dello stipendio e per la delegazione di pagamento in favore di Prexta, così da determinare l'ammontare dello stipendio netto mensile al lordo delle trattenute di Euro 2.651,39;*
- b) *Poiché il ricorrente percepisce 13 mensilità in un anno, si è provveduto a moltiplicare l'importo netto mensile al lordo delle trattenute per 13 mensilità al fine di ottenere l'importo netto medio annuo di Euro 34.468,01;*
- c) *Si è poi provveduto a riproporzionare l'importo medio netto annuo di Euro 34.468,01 a 12 mensilità così da determinare lo stipendio medio netto mensile disponibile al lordo delle trattenute.*

Da tale sistema di calcolo è emerso che nei primi sei mesi dell'anno corrente, il Sig. Di Gennaro ha percepito un reddito medio netto mensile di Euro 2.872,33.

Da quanto riferisce il sovraindebitato, tale retribuzione risulta troppo elevata e, quindi, non effettiva da poter considerare ai fini della procedura poiché è condizionata dalla presenza di voci retributive non ricorrenti. In particolare, il Di Gennaro fa notare circa la presenza della voce “OBIETTIVI SPECIFICI” che fa incrementare notevolmente, congiuntamente agli straordinari, il montante retributivo (Genn. 23 Euro 2.184,70 – Apr. 23 Euro 1.609,58 – Giu. 23 Euro 848,05). Tale voce si riferisce ad un progetto lavorativo attuato per il servizio di assistenza dialisi volto a sopperire alla carenza di personale e, pertanto, non è da considerarsi come una voce ricorrente poiché il servizio non avrà ancora lunga durata.



Qualora si dovesse considerare tale emolumento quale voce ricorrente, nel momento in cui verrebbe meno il Debitore si troverebbe a non poter ottemperare al piano di ristrutturazione.

Tenuto pertanto conto di quanto riferito dal ricorrente, ai fini del piano di ristrutturazione che in seguito verrà rappresentato, lo scrivente O.C.C. ritiene opportuno considerare il reddito netto mensile di Euro 1.998 – arrotondato a Euro 2.000 - scaturito dalla media dei redditi percepiti negli anni dal 2019 al 2022 come dalla situazione reddituale rappresentata nella tabella che precede..”.

Circa l'ammontare delle spese mensili per il sostentamento del ricorrente, si legge ancora nella relazione particolareggiata che “...*Relativamente alla quantificazione della spesa media mensile necessaria al ricorrente per il proprio sostentamento, con il deposito della domanda ha provveduto ad allegare un prospetto (ALL. R) con il quale vengono distintamente ripartite le spese necessarie che in totale ammonterebbero a Euro 520 al mese, addirittura inferiori rispetto alla soglia di povertà assoluta stimata dall'Istat in funzione del numero e dell'età dei componenti del nucleo familiare nonché del comune di residenza, come si può evincere dalla tabella appresso illustrata.*

Da tutto ciò si può evincere come le entrate che residuano del proprio reddito al netto delle trattenute e della quota di mantenimento da corrispondere ai figli escludendo la rata del mutuo da rimborsare al fratello Giacomo (Euro 483) risultino scarsamente sufficienti al proprio mantenimento, nulla residuando per far fronte all'indebitamento complessivo venutosi a creare nel corso del tempo.

*Tuttavia, è da tenere presente come il ricorrente è riuscito ad adempiere al pagamento delle rate di tutti i finanziamenti contratti secondo le scadenze convenute fino all'atto della presentazione dell'istanza di nomina dell'O.C.C.. **Il complessivo importo delle obbligazioni assunte dal ricorrente non è più sostenibile con il solo attivo derivante dal suo stipendio.***

Proseguendo l'analisi circa la verifica dello stato di sovraindebitamento, si è potuto evincere come il rapporto tra la rata mensile e la retribuzione media mensile conduce ad un risultato pari al 45,34% superiore al limite del 35% di cui gli enti finanziatori devono tenere conto ai fini della finanziabilità e, quindi, del merito creditizio.

Da ciò è evidente che la situazione attuale si traduce in un perdurare dello squilibrio tra reddito e obbligazioni, che porta ad uno stato di sovraindebitamento”, sovraindebitamento che, come chiarito dal legislatore, si sostanzia nella incapacità del debitore di far fronte, regolarmente, alle proprie obbligazioni di pagamento, ben messa in luce dalla Dott.ssa Marcugini.

2.2.1. Sennonché, contesta la creditrice opponente nella propria memoria, la ricorrenza di detto requisito, deducendo:

a) quanto al sovraindebitamento strettamente inteso, come il medesimo, in realtà non sussisterebbe, per aggiungere, poi, tuttavia, che “*Il sovraindebitamento del sig. Di Gennaro Walter è costituito essenzialmente dalla incapacità di sostenere il peso dell'obbligo restitutorio dei plurimi finanziamenti che, dall'esame del ricorso introduttivo comunicato, il ricorrente ha nel tempo richiesto ed ottenuto. La relazione particolareggiata, nel riportare i finanziamenti contratti dal ricorrente, NON illustra compiutamente le*



ragioni che hanno portato alla loro stipula e al sovraindebitamento, adducendo semplicemente l'intervenuta patologia ludopatica del sig. Di Gennaro”;

b) quanto alla incapacità del debitore di far fronte ai pagamenti – presupposto del contestato sovraindebitamento – (eccepisce) come “...*Non emerge neanche la sussistenza di una significativa diminuzione della capacità reddituale dei ricorrenti, tale da determinarne l'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte. In ragione di tale ultimo assunto, considerando che i redditi aumentano progressivamente ogni anno, se le cause di sovraindebitamento sono riconducibili allo stato di salute del ricorrente diagnosticato nel 2017, le esigenze economiche del ricorrente possono considerarsi ormai “note e stabili” da anni, pertanto, non si comprende il motivo dell'accesso alla procedura in un momento in cui i redditi non diminuiscono, ma anzi vanno aumentando. Allo stato, pertanto, non risulta per nulla documentata alcuna ragione effettivamente inevitabile che abbia giustificato una tale esigenza di denaro, soprattutto se si considera che lo stipendio del sig. Di Gennaro NON ha subito una diminuzione nel corso degli ultimi anni”;*

c) quanto alle spese correnti necessarie al proprio sostentamento, che “...*si ritiene opportuno rilevare che l'OCC nel piano proposto ha quantificato tali spese in € 1.500,00, senza tuttavia produrre i giustificativi delle spese asseritamente sostenute, requisito essenziale per la valutazione della sussistenza dello stato di sovraindebitamento. Emerge chiaramente che il ricorrente non ha fornito la prova delle spese mensili e dell'imprevedibilità degli avvenimenti che lo avrebbero portato a non riuscire più ad adempiere gli impegni assunti, con la palese conseguenza che non è allo stato possibile comprendere le ragioni per cui il sig. Di Gennaro abbia ritenuto necessario sottoscrivere i contratti di finanziamento richiesti, dovendo diversamente “affidarsi” totalmente alle dichiarazioni rese dal ricorrente. È evidente, pertanto, che le spese mensili indicate nel piano proposto sono state arbitrariamente quantificate..”*

Le osservazioni formulate non colgono nel segno.

In relazione al punto a), si osserva come la censura contenga in sé la sua confutazione, posto che è la stessa difesa della opponente a riconoscere l'esistenza del (contestato) sovraindebitamento in capo al Di Gennaro, laddove evidenziato come lo stesso consista nella “...*incapacità di sostenere il peso dell'obbligo restitutorio dei plurimi finanziamenti che, dall'esame del ricorso introduttivo comunicato, il ricorrente ha nel tempo richiesto ed ottenuto..”*.

Altra e diversa, come si vedrà, è la questione – intrecciata ma distinta – relativa alla valutazione della genesi del suddetto sovraindebitamento ed alla sussistenza del diverso e pure contestato requisito della meritevolezza in capo al debitore e che si andrà ad esaminare al punto 3 della presente motivazione.

In relazione al punto b), premettendosi come il professionista nominato abbia già esaustivamente evidenziato nella relazione particolareggiata in atti - sulla base del raffronto tra passivo complessivo ed attivo disponibile - lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, si evidenzia come quanto eccepito dalla difesa dell'opponente in relazione all'incremento delle risorse stipendiali del ricorrente sia fuorviante e niente affatto dirimente, come ben messo in luce dalla Dott.ssa Marcugini nella risposta alle osservazioni formulate.

In particolare, la medesima ha chiaramente illustrato le ragioni per le quali, pur riscontrandosi un apparente e provvisorio incremento dello stipendio medio del ricorrente, lo stesso non risulti sufficiente a garantire il



corretto adempimento delle obbligazioni assunte, residuando in favore del ricorrente un importo assolutamente inidoneo a far fronte alle proprie primarie esigenze di vita.

Nello specifico, nella suddetta risposta – che integra la già esaustiva relazione particolareggiata – il professionista evidenzia che “...nella relazione particolareggiata ben si è provveduto ad esplicitare, al paragrafo 1.2.3 intitolato *Analisi della situazione reddituale e delle spese correnti*, la situazione reddituale media del ricorrente e del reddito medio mensile che residua dopo aver onorato le trattenute sullo stipendio in favore della stessa Prexta e di Unicredit, la quota di assegno di mantenimento in favore dei figli ed il rimborso della rata di mutuo al fratello Giacomo che, si rammenta, nel giugno 2021 è venuto in soccorso per la stipula del contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa di abitazione del ricorrente.

Dalla tabella di seguito rappresentata risulta ben evidente come il reddito percepito dal debitore, sebbene abbia subito un incremento medio mensile di circa Euro 139,00 - troppo esiguo rispetto alle obbligazioni assunte -, al netto delle trattenute sullo stipendio e dopo aver onorato gli impegni anzi richiamati congiuntamente alle rate dei finanziamenti accesi nel tempo, è risultato scarsamente sufficiente per condurre una vita dignitosa tanto che, addirittura, risulta al di sotto della soglia di povertà.

SITUAZIONE REDDITUALE						
	2019	2020	2021	2022	Reddito medio netto annuo	Reddito medio netto mensile
Reddito lordo	27700	29022	29498	35897		
Ritenute Irpef	-5177	-5125	-4761	-8133		
Add.le reg.le	-392	-414	-422	-527		
Acconto Add.le comunale	-55	-66	-69	-70		
Saldo addizionale comunale	-163	-164	-164	-214		
Acconto Add.le comunale anno succ.	-66	-69	-70	-85		
Reddito netto al lordo trattenute cessione quinto e prestito	21847	23184	24012	26868	23978	1998
Trattenuta delega Prexa						320
Trattenuta cessione Unicredit Spa						300
Rate finanziamenti Unicredit						395
Reddito al netto delle trattenute e delle rate di prestito						983
Quota mantenimento figli						500
Rimborso rata mutuo al fratello Giacomo Di Gennaro						253
Reddito netto residuo utile al proprio sostentamento						230
Reddito netto mensile	1821	1932	2001	2239	1998	

Invero, come si può notare dalla tabella, il reddito mensile residuo disponibile nel corso del tempo si è ridotto nonostante il suo incremento; è evidente che si è avuto un incremento dell’indebitamento superiore rispetto all’aumento percepito. Pertanto, l’incremento di reddito a cui fa riferimento la società creditrice risulta poco apprezzabile rispetto al totale dell’indebitamento tanto che, considerando il rapporto rata/reddito, nell’anno 2022 è addirittura risultato pari al 45,35%”.

Va da sé come l’osservazione formulata dalla creditrice circa l’asserito aumento stipendiale non risulti efficace al fine di ritenere la insussistenza del sovraindebitamento del ricorrente.



In relazione al profilo sub c) - rilevandosi l'inconferenza del precedente di merito citato nelle note di parte - si condivide quanto replicato dal professionista nominato in luogo di OCC, il quale ha evidenziato che *“In ordine alle spese mensili, nel corso della redazione della relazione particolareggiata elaborata dall'O.C.C. e, precisamente in data 3 luglio 2023, il debitore ha rilasciato apposita autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale ha dichiarato che le spese utili necessarie al suo sostentamento ammontano a Euro 520 mensili (All. R della relazione); si rammenta che tali spese sono risultate addirittura inferiori alla soglia di povertà assoluta stimata dall'Istat in funzione del numero e dell'età dei componenti del nucleo familiare nonché del comune di residenza calcolate in Euro 723,27.*

A tali spese va aggiunta la quota di Euro 500,00 mensili riconosciuta ai figli per il loro mantenimento oltre che la rata di Euro 253,55 mensile da rimborsare al fratello Giacomo per aver stipulato il contratto di mutuo fondiario per la casa di abitazione come risulta da scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 1° luglio 2021, per un totale complessivo pari a Euro 1.273,55, maggiorato in Euro 1.500,00 al fine di adeguare l'ammontare delle spese mensili dichiarate di Euro 520 alla soglia minima stimata dall'Istat.

Il tutto, anche considerando che il ricorrente dovrà partecipare, oltre che alla quota di mantenimento dei figli di Euro 500 mensili rivalutabile ogni anno secondo gli indici Istat, anche alla quota del 50%, delle spese straordinarie che dovessero sopraggiungere nell'interesse degli stessi figli.

Le suddette spese indicate dal ricorrente appaiono assolutamente verosimili per ciò che concerne il suo mantenimento, anzi essendo al di sotto della soglia di povertà stimata dall'ISTAT.

Per la ulteriore parte (contributo al mantenimento dei figli e rimborso del prestito concesso dal fratello) le stesse sono documentate sulla scorta delle produzioni in atti. Null'altro, pertanto, pare necessario aggiungere sul punto.

2.3. Relativamente al requisito della meritevolezza in capo al debitore, si osserva quanto segue.

Come noto, ai sensi dell'art. 69 CCII ed ai fini di ammissibilità della domanda, occorre escludere che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

La disposizione da ultimo citata rispecchia fedelmente la previsione di cui al precedente art. 7 della L. 3/2012, come modificato, il quale prevedeva al secondo comma, alla lett. d) ter che, *“limitatamente al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Come noto, l'art. 12 bis della l. 3/2012 nella sua originaria formulazione, prevedeva tre parametri di valutazione per l'ammissibilità al piano del consumatore, qualificati nel c.d. *‘triplice test di meritevolezza’*, che precludeva l'ammissione quando il consumatore:

- 1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- 2) oppure, aveva colposamente determinato il sovraindebitamento;
- 3) ovvero, aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Con la novella del 2020 tale disposizione è stata abrogata e sostituita dall'unico criterio avente portata generale, per cui il piano del consumatore era precluso quando il consumatore avesse *“determinato la situazione di*



sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”, formula unica poi ripresa dal legislatore del Codice nell’art. 69 CCII ora in vigore e quivi applicabile.

Con la modifica del 2020, il legislatore ha dunque inteso fornire al giudicante un criterio generale di valutazione e secondo il quale la meritevolezza va affermata all’esito di un giudizio complessivo, reputandosi come debba **valutarsi l’insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito.**

In altri termini, lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell’accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l’ingresso del consumatore in detta condizione.

In tale prospettiva, si collocano quelle decisioni di merito che hanno ritenuto ricorrere il requisito della meritevolezza anche nelle ipotesi di contrazione dei c.d. finanziamenti a catena, di cui esempio è recente pronuncia del Tribunale di Torino, emessa in data 21.03.2023, che ha ritenuto ammissibile la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII avviata dal debitore il cui sovraindebitamento è dipeso dalla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento, ritenuta l’unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l’esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile, reputandosi come *“In tale fattispecie, il ricorso al credito non può essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell’ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l’unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis”*.

Di recente, la stessa Suprema Corte ha osservato come l’art. 7 comma 2, lett. d) *ter*, della l. n. 3/2012 (nella formulazione novellata nel 2020 ed applicabile in relazione alla fattispecie oggetto di decisione) *“oggi prevede, d’altro canto, che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia ‘determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode’: tale condizione non era prima contemplata; si comprende, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell’ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati”* - cfr. Cass. N. 22890 del 2023

Identico criterio di meritevolezza, come già evidenziato risulta codificato nell’art. 69 CCII ed è, pertanto, in tale prospettiva che occorre verificare la ricorrenza del requisito soggettivo in capo all’odierno istante.

Si è detto, dunque, in tale prospettiva, come la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza sia quella *“...di bilanciare il diritto dei creditori con l’eventuale risanamento dello stato di sovraindebitamento del debitore; bilanciamento che è stato conseguito nel riconoscere, di norma, la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui lo stesso sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente oppure lo stesso, nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori. Risulta, dunque, evidente, come, benché il giudizio di meritevolezza non sia stato completamente eliso, lo stesso, attualmente, richieda l’assenza di profili di colpa grave o di frode ai*



creditori. Emerge, in definitiva, una progressiva devaluazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano in maniera più favorevole per il debitore: spetta allora al Giudice, un sindacato complessivo sulla fattibilità della proposta, anche sulla scorta del parere fornito dall'O.C.C., nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio...”- così condivisibilmente, Tribunale di Brindisi 12.04.2023.

2.3.1. Tanto ricostruito in termini generali, viste le osservazioni della creditrice Prexta, occorre prendere le mosse da quanto eccepito in senso ostativo all'ammissibilità della proposta, motivato – in estrema sintesi – sul rilievo secondo cui il debitore avrebbe causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, se non addirittura in mala fede, in quanto il medesimo avrebbe dovuto considerare la propria posizione debitoria e valutare diligentemente la capacità di potersi far fronte, piuttosto che sottoscrivere diversi finanziamenti negli anni, contribuendo colposamente e gravemente a peggiorare la propria situazione economica.

Le osservazioni formulate si poggiano sui seguenti rilievi:

- 1) La relazione particolareggiata, nel riportare i finanziamenti contratti dal ricorrente, non illustrerebbe compiutamente le ragioni che hanno portato alla loro stipula e al sovraindebitamento, adducendo semplicemente l'intervenuta patologia ludopatica del sig. Di Gennaro. Tali circostanze non sarebbero compiutamente documentate non permettendo, quindi, la verifica e la puntuale valutazione delle presunte circostanze legate al sovraindebitamento del ricorrente.

Nel caso concreto, emergerebbe la mancata prova della effettiva utilizzazione dei fondi via via erogati essendo solo asserito nella relazione particolareggiata dell'O.C.C., senza adeguati riscontri documentali, che gli stessi siano stati utilizzati per far fronte alle necessità della propria famiglia e/o nel gioco d'azzardo;

- 2) Sussisterebbe una carente esposizione delle ragioni del sovraindebitamento, posto che i diversi finanziamenti stipulati ed esposti sarebbero temporalmente slegati rispetto alle vicende che ne “giustificerebbero” il sovraindebitamento. Infatti, nella relazione si leggerebbe che dal 2017 il sig. Di Gennaro è affetto da cd. ludopatia e che, tuttavia, la necessità del progressivo indebitamento sia sorta a seguito della separazione dalla moglie avvenuta del 2021.
- 3) Il ricorrente avrebbe rilasciato informazioni non veritiere in fase di stipula del contratto, atteso che nel questionario sullo stato di salute preliminare alla stipula della polizza assicurativa il sig. Di Gennaro ha dichiarato quanto segue: nel settembre 2021 il sig. Di Gennaro ha dichiarato (i) di NON essere affetto da malattie che necessitano di trattamento medico regolare e continuato, (ii) di NON essersi sottoposto a cure e/o esami per malattie che necessitano di trattamento medico continuato, (iii) di NON essere a conoscenza che tali accertamenti si rendano necessari per il prossimo futuro (doc. 4), dichiarazione del tutto incoerente con l'effettiva situazione del sig. Di Gennaro;
- 4) il ricorrente nel settembre 2021, all'epoca della sottoscrizione del prestito personale n. 213694 con la opponente aveva dichiarato di non aver assunto altri impegni (prestiti, mutui...) oltre al finanziamento con Prexta S.p.A, non sussistendo alcun obbligo in capo al finanziatore di attingere ad ulteriori informazioni sulla propria clientela, evidenziandosi altresì come la consultazione di banche dati pertinenti non sarebbe indispensabile. Eppure, all'epoca della concessione del finanziamento, la



finanziaria ha consultato idonee banche dati che hanno restituito una situazione libera da impegni, pertanto, l'unico finanziamento preso in considerazione è stato un contratto di cessione del quinto pienamente sostenibile dal contraente e presente in busta paga.

- 5) il sig. Di Gennaro ha stipulato il finanziamento con la creditrice opponente il 26.10.2021. Si evidenzia, allora ed al riguardo, come il medesimo sig. Di Gennaro Walter abbia depositato ricorso per accedere alla procedura di sovraindebitamento in data 12.04.2022 (RG V.G. 641/2022 – Tribunale Spoleto), richiamandosi precedente del Tribunale di Lecce che ha stabilito che: «La condotta del ricorrente nell'accedere in data 8/06/2021 al finanziamento concesso dall'opponente appare poi – come detto dall'opponente - connotata da colpa grave, circostanza già di per sé sola idonea ad escludere l'omologabilità della proposta, atteso che ha taciuto a Eurocqs la presenza di precedenti finanziamenti con rate in corso di pagamento, nonché di essere in procinto di depositare richiesta di nomina di un gestore della crisi (come avvenuto poco dopo, cioè in data 8-02-2022, in assenza di fatti rilevanti sopravvenuti).
- 6) Circa ancora la asserita mala fede, si legge nelle osservazioni il richiamo a precedente del Tribunale di Ancona che ha statuito – per il caso di informazioni reticenti - che: “In particolare, l'omissione di informazioni rilevanti da parte dei debitori, le quali se conosciute dalla controparte avrebbero comportato una diversa conformazione degli accordi, costituisce violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede, previsto dall'art. 1337 c.c. (cfr. Cass. 5762/2016)...”

Le osservazioni di cui ai punti 1-2 devono reputarsi infondate in ragione del complessivo esame degli atti e della ricostruzione, integrata con la memoria del 10.02.2024, della genesi del sovraindebitamento, la quale convince dell'effettiva sussistenza di un nesso di causalità tra la patologia dalla quale risulta affetto il ricorrente e l'aggravarsi irreversibile della propria esposizione debitoria.

Si legge, al riguardo, nella relazione particolareggiata del professionista nominato in luogo di OCC come il ricorrente in sede di prima audizione abbia dichiarato che: *“Le cause di indebitamento sono state determinate prevalentemente da una insorgenza di una costante ed imponente, soprattutto dal punto di vista economico, dipendenza al gioco d'azzardo; il tutto si è amplificato notevolmente poiché non riuscivo ad investire il tempo libero: dopo la separazione e l'allontanamento della casa familiare ho perso ogni punto di riferimento, sentendomi solo mi sono rifugiato nel gioco senza rendermi conto di quanto effettivamente spendevo. Il tutto mi ha comportato un costante ricorso a finanziamenti nella inconsapevolezza di ciò che stesse accadendo, come già ho iniziato in precedenza, ho chiesto aiuti ai servizi sociali con il quale ho avviato una richiesta di assistenza per la riabilitazione. Tutto ciò è iniziato nel 2017 dove, avvertita la gravità, ho immediatamente richiesto aiuto allo psicologo e successivamente ad altri professionisti compresi gli assistenti sociali sino alla nomina dell'amministratore di sostegno.”*

Il medesimo ricorrente risulta affetto da ludopatia associata ad un disturbo psichico per il quale il medesimo si è rivolto al Dipartimento delle Dipendenze Ser. D presso l'USL Umbria 2 di Foligno. (All. n. N). Dall'esame della certificazione rilasciata dal Ser.D di Foligno, infatti, emerge che *“L'esame dei dati anamnestico-clinici disponibili e il riferito del paziente e dei famigliari sono apparsi compatibili con i criteri del Disturbo da*



Gioco d'azzardo secondo il DSM-V. Il punteggio al Sogs, test per valutare la presenza di gioco problematico è pari a 11 corrispondente alla classificazione Giocatore d'Azzardo Patologico (Cut Off maggiore di 5).

Il punteggio per la Scala d'impulsività: Bis degno di attenzione clinica è quello correlato ad impulsività da non pianificazione, che mette a rischio la persona rispetto a possibili agiti.”

La certificazione conclude che “è ipotizzabile ascrivere il soggetto nella tipologia III di Blaszczyński e Nover, caratterizzato **da alta impulsività e multiproblematicità**”.

Rileva, in particolare, quanto si legge nella predetta certificazione con riferimento alla “impulsività da non pianificazione”, la quale, analizzando il dato temporale di riferimento di ciascun contratto di finanziamento e la destinazione delle somme concesse, per come riepilogata da ultimo nella memoria difensiva del ricorrente del 10.02.2024, convince dell'effettiva ricorrenza di un nesso di causalità tra la patologia dalla quale risulta affetto il Di Gennaro e l'origine del suo sovraindebitamento.

Analizzando i contratti stipulati emerge, infatti, come l'incremento del ricorso al credito sia in effetti coinciso temporalmente con la separazione dal coniuge, intervenuta nell'anno 2021, avendo il ricorrente contratto, nell'arco di pochissimi mesi, “...cinque finanziamenti, una cessione del quinto ed un finanziamento con delegazione di pagamento comportando un incremento delle rate complessive che, come si vedrà in seguito, hanno condotto ad un rapporto rata/reddito pari al 45,34%...”- cfr. relazione particolareggiata.

L'esposizione debitoria del ricorrente deriva, infatti, dai seguenti rapporti:

- Prestito personale – Contratto Unicredit S.p.a. n. 0020588659 del **24.12.2021** per capitale pari a Euro 3.000 da rimborsare in 48 mesi a mezzo di rate pari a Euro 71,14 ciascuna (TAN 6,5% - TAEG 6,74%);
- Prestito personale – Contratto Unicredit S.p.a. n. 0020619660 in data **10.01.2022** per capitale pari a Euro 6.000 da rimborsare in 60 mesi a mezzo di rate pari a Euro 117,40 ciascuna (TAN 6,5% - TAEG 6,73%);
- Prestito personale – Contratto Unicredit S.p.a. n. 0020681800 del **31.01.2022** per capitale pari a Euro 4.100 da rimborsare in 60 mesi a mezzo di rate pari a Euro 80,22 ciascuna (TAN 6,5% - TAEG 6,73%);
- Prestito personale – Contratto Unicredit S.p.a. n. 0020733784 del **16.02.2022** per capitale pari a Euro 4.000 da rimborsare in 72 mesi a mezzo di rate pari a Euro 67,24 ciascuna (TAN 6,5% - TAEG 6,74%);
- Prestito personale – Contratto Unicredit S.p.a. n. 0020764177 del **25.02.2022** per capitale pari a Euro 4.000 da rimborsare in 84 mesi a mezzo di rate pari a Euro 59,40 ciascuna (TAN 6,5% - TAEG 6,74%);
- Contratto di cessione del quinto Unicredit s.p.a. n. 9945675 del **9.07.2020** per capitale pari a Euro 36.000 da rimborsare in n. 120 mesi a mezzo di rate pari a Euro 300,00 ciascuna (TAN 0% - TAEG 0,05%);
- Prestito personale – Contratto Prexta S.p.a. n. 213694 del **23.09.2021** estinguibile mediante delegazione di pagamento da rimborsare in n. 120 mesi a mezzo di rate pari a Euro 320,00 ciascuna (TAN 5,10% - TAEG 5,23%);
- Contratto n. 20106097872 Finitalia S.p.a per concessione linea di credito mediante carta di credito rateale My Card per un capitale pari a Euro 2.500,00 (TAN 18,60% - TAEG 20,41%);



- Contratto di mutuo ipotecario stipulato da Di Gennaro Giacomo (fratello) in data 29 giugno 2021 per quota capitale pari a Euro 42.677 da rimborsare in 15 anni a mezzo di rate pari a Euro 253,55 ciascuna;
- Scrittura privata – priva di data certa - tra i contraenti Di Gennaro Giacomo (fratello) e Di Gennaro Walter con la quale viene convenuto l’impegno del Sig. Di Gennaro Walter a restituire la somma di Euro 42.677 al fratello mediante il pagamento di n. 180 rate mensili ciascuna di Euro 253,55 a decorrere dal 25 agosto 2021;
- Preventivo/Contratto per lo studio di fattibilità rilasciato in data 12 gennaio 2022 dal Geom. Marta Ciaccini e relativa fattura n. 19/2022 dell’8 novembre 2022;

Nello specifico ed allo stato attuale, lo stato passivo relativo al Di Gennaro risulta il seguente:

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	Grado di privilegio
FINALIA S.P.A.	234,06	Chirografo
PREXTA S.P.A. n. 213694	26.440,90	Chirografo
UNICREDIT S.P.A. – Finanz. N. 0020588659	2.881,21	Chirografo
UNICREDIT S.P.A. – Finanz. N. 0020619660	5.984,44	Chirografo
UNICREDIT S.P.A. – Finanz. N. 0020681800	4.152,37	Chirografo
UNICREDIT S.P.A. – Finanz. N. 0020733784	4.100,89	Chirografo
UNICREDIT S.P.A. – Finanz. N. 0020764177	4.110,38	Chirografo
UNICREDIT S.P.A. – Saldo ex c/c 0010106167846	24,70	Chirografo
UNICREDIT S.P.A. – Saldo spese liq. c/c 0770106167846	1,03	Chirografo
UNICREDIT S.P.A. – Cessione del quinto contratto n. 9945675	25.200	Chirografo
DI GENNARO GIACOMO	5.831,65	Chirografo
GEOM MARTA CIACCINI	2.100,00	Privilegiato
TOTALE DEBITI	81.061,63	

In particolare, nella memoria autorizzata del 10.02.2024, risulta il riepilogo specifico dei contratti stipulati, degli importi erogati e, per quanto maggiormente interessa, delle relative date, le quali risultano ricomprese tra il 9.07.2020 ed il 25.02.2022 (Cfr. pag. 2 della medesima), per un totale complessivo di euro 87.025,44.

Secondo le precisazioni e puntualizzazioni offerte in atti dalla medesima ricorrente con la suddetta memoria, può effettivamente ritenersi comprovato l’utilizzo delle predette somme per il gioco on line e per le scommesse sportive, così che può ritenersi sussistente il pur contestato nesso di causalità tra la patologia riscontrata e la causa effettiva del sovraindebitamento.

In particolare, con la memoria autorizzata del 10.02.2024 la difesa del Di Gennaro ha documentato l’apertura di due conti di gioco: uno con la Società Eurobet Srl e l’altro con la Società Bgame S.r.l. (Allinbet), note società legate alle scommesse sportive; detti conti risultano periodicamente ricaricati utilizzando le carte di credito intestate al ricorrente.



In particolare, dal conto di gioco n. 9094488 aperto presso la Eurobet S.r.l. (doc. n. 3 allegato alla memoria del 10.02.2024) e finalizzato alla partecipazione al gioco a distanza, si evince effettivamente come il Di Gennaro dal 06.01.2019 al 19.02.2021 abbia effettuato versamenti/ricariche per un importo complessivo di € 63.729,00 che ha utilizzato per giocare on line.

In data 19.02.2021 risultano, rispettivamente, cessato l'utilizzo del conto di gioco Eurobet e la apertura del conto n. 10561263 presso la piattaforma di gioco di azzardo Allinbet di proprietà della Bgame S.p.a. (doc. n. 6 allegato alla memoria del 10.02.2021). Orbene, **solo nel periodo compreso tra il 19.02.2021 fino al 31.12.2022, risultano versamenti/ricariche per un importo complessivo di € 65.248,00, per quanto evidenziato dalla difesa del ricorrente.**

L'esame del detto conto, composto da pagine e pagine in allegato al doc. 7 della memoria del 10.02.2024, comprova il numero assolutamente esagerato ed impressionante di giocate eseguite dal ricorrente nel periodo di riferimento, non solo con frequenza quotidiana, ma in taluni casi anche diverse volte al giorno.

I versamenti complessivi nei suddetti conti di giochi effettuati nel periodo 2019-2022 ammontano, dunque, ad € 128.977,00.

La medesima difesa del ricorrente ha poi prodotto gli estratti del conto corrente acceso presso Unicredit S.p.a., ai doc.ti n. 9/10/11/12/13, dai quali si evincono chiaramente i movimenti, evidenziati con il colore giallo - in ottemperanza a quanto richiesto dal G.D. con provvedimento interlocutorio- e che nel periodo compreso tra il 14.06.2021 ed il 30.06.2021 ammontano ad euro 1.300,00, risultano eseguiti tramite pagobancomat, in favore della Società Eurobet Srl e Umbriabet Srl, dall'1.07.2021 al 30.09.2021 per € 7.173,00, in data 12.10.2021 di € 230,00 in favore della Unbriabet S.r.l.

Dall'1.01.2022 al 31.03.2022 risultano ulteriori versamenti verso Eurobet per € 1.030,00 (doc. 10).

Dall'esame dei predetti estratti conto risulta ancora come il ricorrente abbia altresì effettuato in suo favore bonifici istantanei (evidenziati con asterischi di colore rosso nell'estratto conto al 31.03.2022 allegato al doc. 12) per importo complessivo di € 7.210,00, somma che si presume sia stata accreditata sulle carte di credito prepagate a lui intestate per poi utilizzarla per giocare on line.

Né dai suddetti estratti conto risultano, in realtà, ulteriori disposizioni di pagamento che possano far ritenere che le risorse erogate in misura così considerevole al ricorrente siano state destinate ad altre finalità ricorrenti come quella del gioco d'azzardo, risultando i versamenti di cui sopra le uniche spese ripetitive, all'infuori dei versamenti della somma di euro 500,00 circa, a titolo di mantenimento dei congiunti del medesimo Di Gennaro. Dal raffronto tra gli estratti conti della Banca Unicredit, dai quali risulta l'accredito delle somme finanziate ed i conti di gioco sopra menzionati, si evince allora come, solo dopo qualche giorno dall'accredito, sono state utilizzate somme per effettuare le ricariche sugli stessi conti.

L'effettiva utilizzazione dei fondi erogati in favore del ricorrente dai vari enti creditizi per giocare d'azzardo, si evince, dunque, dalle numerose ricariche che egli ha effettuato sui conti di gioco dall'anno 2019 al 2022 e dai diversi pagamenti eseguiti tramite pagobancomat in favore della Società Eurobet Srl e Umbriabet Srl, principali operatori nel settore delle scommesse e dei giochi in Italia.



I conti di gioco, evidenziando inequivocabilmente una serie indeterminata di giocate alle quali corrispondono importi da un minimo di 12 euro ciascuna, a 250,00-300,00 euro, come si evince dall'esame del conto allegato al doc. 7, documentano come il Di Gennaro abbia impiegato cospicue somme di denaro nel tempo, destinandole specificamente al gioco d'azzardo.

Tanto ricostruito, si osserva come l'art. 69 co.1 C.C.I.I. prevede che: *“Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Il debitore ha imputato principalmente al gioco d'azzardo patologico, di cui si è dichiarato ed ha dimostrato di essere asservito, la causa principale dell'accumularsi dei debiti.

Ed invero, le consistenti perdite da gioco, principalmente relative alle scommesse online, risultano a tutta evidenza la causa del ripetuto ricorso al credito nel periodo compreso, principalmente, tra il 2020 ed il 2022. Tanto collima con quanto dichiarato dal medesimo ricorrente, il quale ha da ultimo ribadito nella memoria del 10.02.2024 che l'attuale situazione economica del Di Gennaro, caratterizzata da uno stato di indebitamento, è stata causata dalla condizione di dipendenza al gioco d'azzardo (ludopatia) da cui è affetto dall'anno 2017 che risulterebbe essersi intensificata negli anni 2021 e 2022 a causa della separazione legale dalla moglie e dal suo allontanamento dalla casa familiare e dai figli.

Il trauma psicologico, legato alla separazione e alla solitudine in cui si è venuto a trovare l'hanno portato alla continua ricerca di denaro finalizzata alla sola possibilità di aumentare la frequenza delle giocate, il tempo passato a giocare e le somme spese, nell'apparente tentativo di recuperare le perdite, investendo notevoli esborsi di denaro rispetto alle proprie possibilità economiche. Il Di Gennaro ha continuato a giocare per diversi anni nell'errata convinzione di poter vincere, fino quando si è determinato a ricorrere all'aiuto degli operatori del SER.D. di Foligno e alla nomina di un Amministratore di sostegno.

Se, dunque, non può certamente riconoscersi nell'operato del Di Gennaro alcuna diligenza, non può neppure attribuirsi alla condotta di quest'ultimo colpevolezza, né mala fede, poichè l'odierno istante risulta aver agito sotto l'impulso di una vera e propria patologia, così come definita nella certificazione medica prodotta (che si riferisce chiaramente ad “alta impulsività”, tale da elidere la capacità di pianificazione).

Riscontri clinici, accolti dalla giurisprudenza più recente, qui condivisa, hanno inquadrato il soggetto c.d. "ludopatico" quale individuo "capace di intendere ma non di volere". L'atteggiamento del debitore pertanto, non può dirsi colpevole (Tribunale di Torino, decreto 28/10/2019; e Tribunale Torino, decreto 11/04/2019)". Ed ancora, secondo altre pronunce di merito, la ludopatia costituisce condizione per accedere alla procedura di sovraindebitamento, se ed in quanto, però, ricorrano alcune circostanze e precisamente: a. che si tratti di patologia e b. che il debitore si stia sottoponendo volontariamente alle necessarie cure (Decreto di omologa Piano del Consumatore - Tribunale Ord. Torino 8.6.2016 G. Dott.ssa C Marino; Decreto di omologa del Piano del consumatore, 19 giugno 2017, Tribunale Ord. di Cuneo, Giudice delegato, Dott.ssa Natalia Fiorello)".



Entrambi gli elementi si riscontrano nello specifico, avuto riguardo alla certificazione del Ser.D. di Foligno già prodotta con l'originario ricorso ed a quella successivamente integrata su richiesta di questo giudice, in allegato al doc. 11 della memoria autorizzata del 10.02.2024.

In quest'ultima certificazione, sebbene si evidenzi come il paziente presenti "aderenza parziale" al percorso, si sottolinea come il predetto, dal settembre 2022 ha mostrato una maggiore "compliance rispetto al programma" proposto, assumendo un atteggiamento non più discontinuo come quello segnalato nella relazione di cui all'allegato 15 e relativa al periodo anteriore al settembre 2021.

Pr far fronte alla ludopatia patologica, può dunque sostenersi come il paziente abbia intrapreso un percorso riabilitativo presso il SER.D. di Foligno, che sta portando a risultati efficaci nella misura in cui, quantomeno dal settembre 2022, non risultano contratti ulteriori debiti e vengono pagati quelli pregressi.

L'accertata ludopatia patologica del debitore, unitamente al percorso riabilitativo intrapreso consentono, in definitiva, di escludere la colpevolezza del Di Gennaro rispetto al proprio sovraindebitamento, trattandosi di comportamento assunto per effetto di una vera e propria patologia, che peraltro sta affrontando sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure.

La perdita progressiva della capacità di controllo e di gestione delle proprie risorse finanziarie, conseguenza del disturbo di personalità connotato da ludopatia riscontrato al Di Gennaro, risulta pertanto estranea al concetto di colpa grave, mala fede e frode.

2.3.2. Tanto chiarito, si osserva ancora come le osservazioni di cui ai punti 4 e 6 formulate dalla medesima opponente appaiano agevolmente superabili sulla scorta delle seguenti considerazioni.

Occorre premettere, sul punto, come l'art. 124bis co.1 TUB preveda che: *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

Rispetto all'art. 124bis TUB la giurisprudenza di merito ha ritenuto che: *"da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato* (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018)" (Tribunale Napoli Nord sez. III, 06/02/2021).



Di talchè, l'art. 124 bis TUB non limita le indagini che il soggetto finanziatore deve compiere in ordine alla solvibilità del soggetto richiedente alle dichiarazioni che questi rende e che vengono trasfuse nel modulo contrattuale peraltro predisposto unilateralmente dalla finanziaria, onerando comunque quest'ultima dell'acquisizioni di informazioni adeguate, ottenute consultando le banche dati in suo possesso.

Quindi, al di là dell'informazione incompleta/errata fornita dal debitore al momento della compilazione del modulo prestampato, appare evidente che la mera corretta consultazione della banca dati avrebbe disvelato alla creditrice opponente come il ricorrente fosse esposto anche nei confronti di altri soggetti, tra istituti di credito e finanziarie, piuttosto che scoprirlo dal piano.

Al riguardo, ha rilievo dirimente nella confutazione delle osservazioni formulate, quanto replicato dal professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Lorena Marcugini, la quale ha evidenziato che "...Invero, si evidenzia, che il contratto con Prexta veniva stipulato in data 23.09.2021, nell'epoca in cui il sig. Di Gennaro aveva in corso la sola cessione del quinto dello stipendio di Euro 300,00 stipulata in data 09.07.2020 con Unicredit oltre che la quota da devolvere ai figli per il loro mantenimento ed il rimborso della rata di mutuo al fratello Giacomo.

Inoltre, la deducente sostiene di aver consultato idonee banche dati che hanno restituito una posizione libera da impegni ma poi sostiene che ha preso in considerazione la sola cessione del credito ritenendola, quindi, pienamente sostenibile dal ricorrente.

L'allegato n. 6 (alle osservazioni dell'Istituto di credito) che illustra uno screenshot del Portale CTC, probabilmente acronimo di Consorzio a Tutela del Credito, evidenzia che Prexta, il giorno precedente alla stipula del contratto di delegazione pagamento, ha consultato la propria banca dati che – contrariamente a quanto dichiarato – evidenzia due rapporti in essere, l'uno con un impegno a scadere di Euro 19.857,40 concesso a titolo di prestito personale e con rata mensile con scadenza il mese successivo di Euro 329,69, l'altro con un impegno a scadere di Euro 2.825,04 a titolo di fido utilizzato sulla carta di credito con rata mensile di Euro 150,00, sempre con scadenza il mese successivo.

Si noti che in calce a detto allegato vi è il rifiuto alla concessione di un prestito personale; è evidente che l'ente finanziatore al quale era stato richiesto un nuovo finanziamento, vista la situazione debitoria del ricorrente, ha ritenuto non concedibile il credito richiesto, pertanto, già l'evidenza di tale segnalazione doveva essere attenzionata da parte di Prexta considerando la medesima una pregiudizievole alla concessione di nuovo credito..”

Tanto basta ad avviso di questo giudice, a ritenere ampiamente superate le osservazioni sul punto formulate dalla opponente, reputando come la stessa citi precedenti giurisprudenziali inconferenti rispetto alla situazione concreta e come le deduzioni difensive articolate dalla stessa difesa non siano in linea con la interpretazione dell'art. 124 TUB qui condivisa.

La ratio della disposizione invocata è, infatti, quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al mercato creditizio.



In coerenza con la predetta *ratio*, l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio (in tal senso cfr. Tribunale di Napoli, 27/10/2020).

I finanziatori, quindi, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possano considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore (cfr., in tal senso, Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, in IlCaso.it, 21031, Tribunale di Vicenza del 24.09.2020, Tribunale di Roma del 17 ottobre 2022).

Non dirimente, pertanto, quanto si legge nelle predette osservazioni per escludere, puntando sul profilo della colpa, la sussistenza della meritevolezza in capo al debitore, il quale viene altresì tacciato di essere stato in mala fede al momento della stipula del contratto, sulla scorta – tra l'altro - del richiamo ad un precedente del Tribunale di Ancona che ha statuito – per il caso di informazioni reticenti - che: “...*l'omissione di informazioni rilevanti da parte dei debitori, le quali se conosciute dalla controparte avrebbero comportato una diversa conformazione degli accordi, costituisce violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede, previsto dall'art. 1337 c.c. (cfr. Cass. 5762/2016)...*”

Il richiamo a tali decisioni, tuttavia, non risulta pertinente nel caso specie, per due ordini di considerazioni.

Sotto un primo profilo, occorre ribadire come il ricorrente, per quanto ben messo in luce nella relazione particolareggiata, risulti effetto da **ludopatia** “...associata ad un disturbo psichico per il quale il Sig. Di Gennaro segue un percorso terapeutico presso il Dipartimento delle Dipendenze Ser. D presso l'USL Umbria 2 di Foligno. (All. n. N). Dall'esame della certificazione rilasciata dal Ser.D di Foligno infatti emerge che “L'esame dei dati anamnestico-clinici disponibili e il riferito del paziente e dei famigliari sono apparsi compatibili con i criteri del Disturbo da Gioco d'azzardo secondo il DSM-V. Il punteggio al Sogs, test per valutare la presenza di gioco problematico è pari a 11 corrispondente alla classificazione Giocatore d'Azzardo Patologico (Cut Off maggiore di 5).

Il punteggio per la Scala d'impulsività: Bis degno di attenzione clinica è quello correlato ad impulsività da non pianificazione, che mette a rischio la persona rispetto a possibili agiti.” La certificazione conclude che “è ipotizzabile ascrivere il soggetto nella tipologia III di Blaszczynski e Nover, caratterizzato da alta impulsività e multiproblematicità”.

Invero, in sede di prima audizione, il Sig. Di Gennaro ha dichiarato che “Le cause di indebitamento sono state determinate prevalentemente da una insorgenza di una costante ed imponente, soprattutto dal punto di vista economico, dipendenza al gioco d'azzardo; il tutto si è amplificato notevolmente poiché non riuscivo ad investire il tempo libero: dopo la separazione e l'allontanamento della casa familiare ho perso ogni punto di riferimento, sentendomi solo mi sono rifugiato nel gioco senza rendermi conto di quanto effettivamente spendevo. Il tutto mi ha comportato un costante ricorso a finanziamenti nella inconsapevolezza di ciò che stesse accadendo, come già ho iniziato in precedenza, ho chiesto aiuti ai servizi sociali con il quale ho avviato una richiesta di assistenza per la riabilitazione. Tutto ciò è iniziato nel 2017 dove, avvertita la gravità, ho



immediatamente richiesto aiuto allo psicologo e successivamente ad altri professionisti compresi gli assistenti sociali sino alla nomina dell'amministratore di sostegno."

A modesto parere della scrivente, quindi, per il suo stato psichico, al di là della ludopatia che di per sé giustifica chi è malato, come tale capace di intendere ma non di volere, si ritiene che l'istante sia meritevole di accedere alla procedura di sovraindebitamento, anche perché dalla ricostruzione della situazione economico/patrimoniale non emergono condotte connotate da colpevolezza, essendo ciò avvenuto anche per far fronte al continuo incremento del debito da restituire agli enti finanziatori che comunque hanno erogato cinque finanziamenti, una cessione del quinto ed un finanziamento con delegazione di pagamento comportando un incremento delle rate complessive che, come si vedrà in seguito, hanno condotto ad un rapporto rata/reddito pari al 45,34%...

È evidente, pertanto, come la perdita progressiva della capacità di controllo e di gestione delle proprie risorse finanziarie, in conseguenza del disturbo di personalità connotato da ludopatia riscontrato in capo al ricorrente, escluda la ricorrenza del concetto di colpa grave, mala fede e frode, in quanto all'assunzione sconsiderata, perché patologica, di obbligazioni per far fronte ai debiti da gioco – come risulta anche dalla relazione dell'OCC- ha fatto seguito l'accensione di nuovi finanziamenti per estinguere i debiti contratti in precedenza (cfr. condivisibilmente Tribunale di Messina, sentenza del 18.04.2023 che ha affrontato in maniera assolutamente approfondita e qui richiamata, fattispecie pienamente sovrapponibile alla presente).

Si condivide, dunque ed ancora, quanto sul punto evidenziato dal professionista nominato in luogo di OCC, il quale ha giustamente concluso sostenendo come *“il Sig. Di Gennaro non può essere reputato colposo, poiché risulta aver agito in costanza di una situazione in cui aveva la capacità di intendere ma non di volere.”*.

Al contempo, come esposto in premessa, al fine di riscontrare la sussistenza del requisito della meritevolezza in capo al debitore occorre avere riguardo non già alla contrazione del singolo debito, quanto e diversamente alla formazione complessiva del sovraindebitamento.

L'art. 69 CCII sopra richiamato non consente il ricorso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore laddove lo stesso abbia *“determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Si reputa, dunque, come debba valutarsi l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico e non già avuto riguardo al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito.

In altri termini, lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell'accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l'ingresso del consumatore in detta condizione.

Va da sé come quanto eccepito dalla opponente, avuto riguardo alle omissioni informative ascritte al ricorrente ed al rilascio di dichiarazioni non veritiere sul proprio stato di salute:

- è assorbito, come sopra visto, anche ove ascrivibile a colpa, dalla asimmetria informativa, innegabilmente sussistente, tra il debitore e l'Istituto di credito, a svantaggio del primo; ciò,



considerata la ratio dell'art. 124 TUB e, per quanto maggiormente rileva in questa sede, la disponibilità in capo all'Ente erogante il finanziamento, già prima della sua stipula, di tutti i dati necessari ad escludere la concessione di una ulteriore linea di credito al ricorrente;

- non osta al riconoscimento della meritevolezza in capo al debitore, dovendosi guardare, non già al momento della stipula del singolo contratto, ma alla formazione progressiva del sovraindebitamento;
- quest'ultima, come messo in luce precedentemente, va posta in correlazione causale immediata e diretta con la patologia di cui risulta affetto il ricorrente che ne ha minato, non già la capacità di intendere, ma fortemente e sicuramente, quella di volere.

Le considerazioni da ultimo esposte valgono ad escludere rilievo dirimente anche alle osservazioni di cui ai punti 3 e 5 sopra ricostruiti, volti ancora a stigmatizzare il comportamento del debitore, che avrebbe stipulato il singolo contratto di finanziamento con Prexta in mala fede, sottacendo la propria patologia e proponendo la domanda di nomina del professionista in luogo di OCC a distanza di pochi mesi dalla contrazione dell'ultimo debito.

Il tutto, senza contare come, invero, l'odierna domanda si inserisca nell'ambito di un percorso ben più ampio ed oggettivamente difficoltoso che ricomprende la sottoposizione a terapia psichiatrica oltre che la limitazione della propria capacità di agire derivante dalla sottoposizione alla misura dell'amministrazione di sostegno.

La domanda proposta deve, dunque ed in definitiva, reputarsi ammissibile, escludendosi che il ricorrente abbia causato il proprio sovraindebitamento con dolo o colpa grave.

2.4. Relativamente, ancora, alla convenienza della proposta formulata rispetto alla alternativa liquidatoria, si osserva quanto segue.

Occorre, in prima battuta, procedere alla ricostruzione analitica della stessa proposta, muovendo dalla relazione particolareggiata.

Il ricorrente propone l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. da 67 a 73 del D. L.vo n. 14/2019 con una durata di 72 mesi, prevedendo:

1. il pagamento dei crediti in prededuzione del compenso dell'OCC quantificato in Euro 4.531,40 comprensivi di accessori e iva come per legge;
2. il pagamento in prededuzione del compenso dell'Avv. Cinzia Fazi di Euro 1.654,16 per l'assistenza legale ed amministrativa espletata in favore del ricorrente relativa alla procedura in oggetto;
3. La messa a disposizione del Debitore di una somma utile al proprio sostentamento oltre che per far fronte anche al pagamento della quota del 50% di assegno da destinarsi al mantenimento dei propri figli ed al rimborso al fratello Giacomo della rata del mutuo fondiario contratto a suo nome per l'acquisto dell'abitazione del Debitore;
4. Una percentuale di soddisfazione per tutti i creditori privilegiati e chirografari.

In particolare, considerato che il reddito medio mensile del ricorrente si attesta a circa Euro 2.000 e che le spese di cui necessita il ricorrente per il suo sostentamento, per il pagamento del mantenimento dei propri figli e per il rimborso al fratello della rata del mutuo fondiario complessivamente ammonterebbero a Euro 1.500,



residuerrebbe una differenza positiva pari a circa Euro 500 mensili che, appunto, verrebbero posti a disposizione della procedura.

Dalla somma disponibile di Euro 36.000 (500x72 rate) e detratti gli oneri della procedura in prededuzione per un totale complessivo di Euro 6.185,56 residuerrebbero somme pari a Euro 29.814,44 che vedrebbero soddisfatto complessivamente il 100% dei crediti privilegiati ed il 35,09% dei crediti chirografari.

Per quanto attiene alla durata del piano di ristrutturazione proposto in 72 rate (6 anni), in assenza di un univoco dato normativo che stabilisca in maniera chiara il perimetro temporale nel quale si debbano realizzare le procedure di sovraindebitamento, il professionista nominato in luogo di OCC ha evidenziato che *“...l’Erario concede ai contribuenti la possibilità di poter rateizzare i propri debiti d’imposta in un numero fino a 72 e 120 rate (6 e 10 anni). Proporre un periodo di durata inferiore, significherebbe aumentare la rata mensile che, nei periodi in cui il Sig. Di Gennaro non dovesse percepire emolumenti a titolo di straordinari non riuscirebbe a mantenere l’efficacia del piano di rimborso. In virtù di tali ragioni, il periodo di sei anni proposto nel piano che qui si attesta, si ritiene ragionevole perché tiene conto degli imprevisti che potranno verificarsi nell’arco temporale della procedura e fino alla sua completa realizzazione. Nella tabella seguente si espone un prospetto sintetico di consolidamento dei debiti proposto dal ricorrente secondo i dettagliati piani di rimborso con decorrenza dal mese successivo all’avvenuta omologa.*

CREDITI PREDEDUCIBILI

<i>Creditore</i>	<i>Privilegio</i>	<i>Importo</i>	<i>Durata</i>
<i>O.C.C.</i>	<i>Prededuzione</i>	<i>4.531,40</i>	<i>12</i>
<i>Legale</i>	<i>Prededuzione</i>	<i>1.654,16</i>	<i>12</i>

CREDITI PRIVILEGIATI

<i>Creditore</i>	<i>Privilegio</i>	<i>Importo debito residuo</i>	<i>Durata</i>	<i>% Soddisfo</i>	<i>Valore del debito consolidato</i>	<i>% Stralcio</i>
<i>Geom. MARTA CIACCINI</i>	<i>Grado 6 Mob. Gen. Ex art. 2751 bis c. 2 c.c.</i>	<i>2.100,00</i>	<i>60</i>	<i>100</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI		2.100,00			2.100,00	

CREDITI CHIROGRAFARI

<i>Creditore</i>	<i>Privilegio</i>	<i>Importo debito residuo</i>	<i>Durata</i>	<i>% Soddisfo</i>	<i>Valore del debito consolidato</i>	<i>% Stralcio</i>
<i>FINALIA S.P.A.</i>	<i>Chirografario</i>	<i>234,06</i>	<i>60</i>	<i>35,09</i>	<i>82,13</i>	<i>64,91</i>
<i>PREXTA S.P.A.</i>	<i>Chirografario</i>	<i>26.440,90</i>	<i>60</i>	<i>35,09</i>	<i>9.278,11</i>	<i>64,91</i>
<i>UNICREDIT S.P.A.</i>	<i>Chirografario</i>	<i>46.455,02</i>	<i>60</i>	<i>35,09</i>	<i>16.301,07</i>	<i>64,91</i>
<i>DI GENNARO GIACOMO</i>	<i>Chirografario</i>	<i>5.831,65</i>	<i>60</i>	<i>35,09</i>	<i>2.053,13</i>	<i>64,91</i>
TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI		78.961,63			27.714,44	



L'attivo posto a disposizione del ceto creditorio, a fronte del passivo sopra ricostruito, come detto, proviene esclusivamente dalla quota parte di stipendio del ricorrente, detratte le spese mensili.

2.4.1. A tale ultimo proposito, viste le contestazioni della opponente sulla duplicazione delle voci di spesa in relazione al debito contratto dal ricorrente nei confronti del di lui fratello Di Gennaro Giacomo (debito che subirà l'identica falcidia prevista per tutti i creditori chirografari), pare sufficiente richiamare quanto replicato dal professionista nominato in luogo di OCC, il quale ha evidenziato che *“Destituita di ogni fondamento risulta altresì la dichiarazione con la quale viene asserita la doppia refusione del rimborso della rata di mutuo da riconoscere al fratello Giacomo. In particolare, con scrittura privata sottoscritta in data 1° luglio 2021 (All. J della relazione), all'art. 2 si legge che il Sig. Di Gennaro Walter si è impegnato a rimborsare al fratello Di Gennaro Giacomo n. 180 rate mensili ciascuna di Euro 253,55 a partire dal mese di agosto 2021 per aver stipulato un contratto di mutuo fondiario per l'acquisto della sua casa di abitazione. Nel piano di ristrutturazione risulta inserito il credito vantato dal Sig. Giacomo per l'importo di Euro 5.831,65 dato dalla somma delle 23 rate non versate dal debitore al fratello con decorrenza agosto 2021 - giugno 2023, ovvero sino al mese precedente la conclusione e la trasmissione al procuratore del sovraindebitato della relazione particolareggiata di cui il creditore si vedrà refuso per il 35,09%. Le successive rate dovranno essere pagate dal debitore al fratello attingendo all'importo di Euro 1.500 mensili di cui si è argomentato al capoverso che precede. Pertanto, la scrivente non riscontra affatto alcun comportamento in palese contrasto con il principio di buona fede da parte del Sig. Di Gennaro”*.

Null'altro da aggiungere, al riguardo, chiarendo definitivamente la Dott.ssa Marcugini la insussistenza di qualsivoglia duplicazione di voci di spesa e la correttezza del piano proposto.

2.4.2 Ciò ricostruito, si evidenzia come l'art. 68 co.3 C.C.I.I. statuisca che: *“L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”*.

Ai sensi dell'art. 69 co.2. C.C.I.I., inoltre, *“...Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124- bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*.

In merito, il professionista nominato in luogo di OCC ha evidenziato come la situazione in cui versa oggi l'istante sia stata verosimilmente determinata da un eccessivo ricorso al credito dovuto ad una progressiva e complessiva perdita di controllo nella gestione delle proprie finanze e da un conseguente ricorso al credito facilitato dalla valutazione gravemente superficiale, se non del tutto assente, del merito creditizio da parte degli istituti/Enti che hanno facilmente erogato i vari finanziamenti/prestiti.



Nello specifico, si legge testualmente nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC che “*Ai fini della valutazione del merito creditizio del debitore ex art. 68 comma 3 CCII, sulla base delle risultanze dinanzi rappresentate gli scriventi Gestori ritengono che gli istituti finanziatori non abbiano effettuato una corretta valutazione del merito creditizio a loro imposto dall’art. 124 bis del T.U.B.. Lo stato di crisi finanziaria ed economica del Debitore e, quindi, lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, appare come una situazione a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Invero, l’iscrizione in banca dati Pubblica CRIF avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; convenzione che, come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente, a maggior ragione quando si tratta di un medesimo ente finanziatore come avvenuto nel caso di specie avendo Unicredit erogato somme in ben sei piani di rimborso. E’ infatti prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il cd. “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario. Nel caso di specie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis TUB che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.” Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall’Art. 8 della Direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo. La disposizione deve essere posta in relazione anche al 5° comma dell’art. 124 TUB, il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l’obbligo di fornire a chi abbia chiesto un finanziamento “mezzi informativi adeguati, in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze ed alla situazione finanziaria.” L’obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). “Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli” (ABF, Collegio di Roma, decisione n. 4440 del 20.08.2013).*

Nella fattispecie, quindi, l’istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovraindebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sua sopravvivenza.

A tal riguardo, il comportamento dei due istituti finanziatori (Unicredit e Prexta) potrebbe essere quindi sanzionabile ai sensi della legge 108/1996 comma 4 che così recita: “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionate rispetto alla prestazione di denaro o di altre utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà finanziaria”.

Per tutto quanto anzi premesso, lo scrivente O.C.C. ha quindi provveduto a valutare se, “ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, con deduzione dell’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo



reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013 n. 159." Di seguito viene illustrato il calcolo eseguito con evidenza del risultato conseguito circa il rispetto della valutazione del merito creditizio.



TABELLA VERIFICA MERITO CREDITIZIO

DEBITO	(A) Reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	Data di erogazione	Valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità	Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente ISEE	(B) Ammontare mensile necessario per mantenere un dignitoso tenore di vita	(C) Importo complessivo di rate mensili comprensivo dei finanziamenti precedenti	Residuo reddito mensile (A-B-C)	Merito creditizio
UNICREDIT - Cessione del quinto n. 9945675 del 09/07/2020	1932	09/07/2020	498,15	4	2,96	1474,52	0	457,48	SI
PREXTA - Finanz. N. 213694 del 23/09/2021	2001	23/09/2021	498,64	4	2,96	1475,96	300	225,04	NO
UNICREDIT - Finanz.to n. 20588659 del 24/12/2021	2001	24/12/2021	498,64	1	1,5	747,96	620	633,04	NO
UNICREDIT - Finanz.to n. 20619660 del 10/01/2022	2239	10/01/2022	507,11	1	1,5	760,66	691,14	787,2	SI
UNICREDIT - Finanz.to n. 20681800 del 31/01/2022	2239	31/01/2022	507,11	1	1,5	760,66	808,54	669,8	NO
UNICREDIT - Finanz.to n. 20733784 del 16/02/2022	2239	16/02/2022	507,11	1	1,5	760,66	888,76	589,58	NO
UNICREDIT - Finanz.to n. 20764177 del 25/02/2022	2239	25/02/2022	507,11	1	1,5	760,66	956	522,34	NO

*Prendendo a riferimento per ogni singola annualità i componenti del nucleo familiare – nell'anno 2020 e nella prima parte dell'anno 2021, ovvero prima dell'avvenuta separazione di fatto dei due coniugi, il nucleo era composto dal Debitore, dal coniuge e dai due figli – si è provveduto a determinare il coefficiente di equivalenza ISEE utile a determinare l'ammontare mensile necessario perché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita, dopo di che si è provveduto a valutare cronologicamente i debiti contratti al fine di evidenziare se il soggetto finanziatore ha tenuto conto o meno del merito creditizio all'atto della concessione sulla base del reddito percepito in ogni singola annualità. **Dalla tabella dinnanzi illustrata si può perfettamente evincere come l'istituto finanziatore Prexta e Unicredit in ben n. 4 concessioni non ha effettuato la valutazione del merito creditizio in spregio all'art. 124 bis del T.U.B.. Concludendo, a modesto parere della scrivente si tratta di una forma di sovraindebitamento fuori controllo, nella totale incapacità di volere, a cui però hanno certamente concorso gli intermediari finanziari erogando credito, generando uno sbilanciamento eccessivo tra i loro interessi economici e quelli del sovraindebitato...***

Al riguardo, come già evidenziato, l'art. 124bis co.1 TUB prevede che: *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

In coerenza con la ratio della disposizione in esame, per come richiamata in precedenza, l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio (in tal senso cfr. Tribunale di Napoli, 27/10/2020).

I finanziatori, quindi, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possano considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore (cfr., in tal senso, Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, in IlCaso.it, 21031, Tribunale di Vicenza del 24.09.2020, Tribunale di Roma del 17 ottobre 2022).

2.4.3. Tanto ricostruito, la creditrice Prexta contesta – altresì – la convenienza della proposta formulata rispetto alla alternativa liquidatoria, evidenziando che *“...Nel ricorso viene proposto, in alternativa alla liquidazione dei beni, un accordo della durata di anni 5 anni che prevede in danno della scrivente e dei creditori chirografari uno stralcio eccessivo del proprio credito con una previsione di soddisfazione pari al 35,09%. È di tutta evidenza che la proposta, così come formulata dal sig. Di Gennaro Walter, si dimostra inammissibile per arbitraria e illegittima riduzione del credito vantato da Prexta S.p.A. oltreché per eccessiva durata del piano. Si deve sottolineare che non è accettabile lo stralcio del credito per una percentuale del 64,91% (impedendo quindi al creditore di porre in essere ogni ulteriore azione a recupero del credito residuo). In tal modo, il debitore viene ad usufruire di un trattamento di eccessivo favore a discapito del soggetto che ha erogato le somme e al quale viene chiesto, senza alcun motivo o fondamento, un notevole sacrificio in termine di perdita patrimoniale quasi che gli istituti di credito debbano svolgere una funzione di “ammortizzatori sociali” piuttosto che di erogazione e gestione del credito..”*



Sul punto, il professionista nominato in luogo di OCC ha replicato alla creditrice osservante, evidenziando a sua volta che “...*Ai fini della valutazione del merito creditizio, come già argomentato nella relazione redatta dalla scrivente, ai fini della concessione di nuova finanza, il soggetto finanziatore deve tenere conto della situazione finanziaria del richiedente con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al suo reddito disponibile. Si è pertanto ritenuta idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013. Da ciò ne è scaturito che, per un nucleo familiare all'epoca composto da 4 persone, l'ammontare mensile necessario per mantenere un dignitoso stile di vita era pari a Euro 1.475,96 che, detratto dal reddito mensile netto disponibile di Euro 2.001,00 e detratta la rata della sola cessione del quinto di Euro 300,00 – senza considerare, quindi, la rata di rimborso per il fido concesso sulla carta di credito di Euro 150,00-, il residuo reddito mensile disponibile è risultato pari a Euro 225,04, non sufficiente a coprire il pagamento della rata di Euro 320,00 per nuovo finanziamento richiesto alla deducente società. Da ciò ne è scaturito che Prexta, congiuntamente a Unicredit, non ha effettuato correttamente la valutazione del merito creditizio in spregio all'art. 124 bis del TUB, pertanto, contrariamente a quanto asserito in più occasioni, sempre a modesto parere della scrivente, la finanziaria non ha affatto adottato un comportamento diligente nei confronti del proprio cliente. Nulla a valere le varie sentenze di merito alle quali parte deducente si appella al fine di rafforzare il proprio convincimento sulla diligenza prestata poiché riguardano casi in cui i sovraindebitati non risultano coinvolti dalla patologia della ludopatìa di cui soffre il ricorrente...*”

Il tutto rileva, condivisibilmente, al fine di escludere che la creditrice opponente possa effettivamente formulare contestazioni relativamente alla convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria.

2.4.4. Ad ogni modo ed al di là del disposto dell'art. 69 comma 2 e della possibilità o meno del creditore di contestare la convenienza della proposta nel caso in esame, ritiene il Tribunale che la contestazione non sia comunque fondata.

Ai sensi dell'art. 70 co.9 C.C.I.I.: “*Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria*”.

Senonché, viste le osservazioni formulate in tal senso, si evidenzia in prima battuta, come paia invero condivisibile l'orientamento di merito che ritiene come la valutazione di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, vada effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore, ma all'intera massa passiva, in quanto le procedure da sovraindebitamento perseguono una finalità pubblicistica di tutela del mercato del credito al fine di evitare il diffondersi di fenomeni usurari, che mal si concilia con la prospettiva di garantire il singolo creditore (cfr. Tribunale S.Maria Capua V., sez. III, 02/12/2020).

Nello specifico, nel confronto con l'alternativa liquidatoria, il professionista nominato in luogo di OCC ha efficacemente evidenziato come “al paragrafo 4 della relazione dell'O.C.C., è stata dichiarata la fattibilità del



piano di ristrutturazione e la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. Si è, infatti, ipotizzata la vendita del compendio immobiliare al primo esperimento di vendita – si ribadisce che l'ipotesi è alquanto remota – con un ricavato pari a Euro 20.160 al netto delle spese di procedura che vedrebbe soddisfatti interamente i crediti privilegiati. Ebbene, secondo la siffatta ipotesi, i creditori chirografari vedrebbero soddisfatto il proprio credito in una percentuale pari al 22,87% rispetto al 35,09%, pertanto, Prexta potrebbe contare solo di una liquidazione del credito vantato per un importo pari a Euro 6.047,53 rispetto ai 9.278,11 Euro considerati nella proposta...”.

Nel medesimo paragrafo 4 della relazione particolareggiata, approfondito ancor più il confronto con l'alternativa liquidatoria, si legge che “*Ai fini del completamento della siffatta proposta, si rende necessario che il nominato O.C.C. verifichi quanto disposto dall'art. 67 comma 4 del C.C.I.I. a mente del quale “E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.”*

A tal fine, il nominato O.C.C., al paragrafo 1.2.1 ha provveduto ad individuare il valore di presumibile realizzo tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato facendo riferimento ai parametri OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) pubblicati sul portale dell'Agenzia delle Entrate rappresentati nella tabella seguente. Da tale valutazione è emerso che il valore del patrimonio immobiliare del ricorrente si attesta intorno a Euro 33.600. Ipotizzando nella migliore delle ipotesi la liquidazione del suddetto immobile mediante un primo esperimento di vendita – ipotesi alquanto remota - ad un prezzo base pari a Euro 33.600 con ipotesi di aggiudicazione al prezzo minimo pari al 75% pari a Euro 25.200 e spese di procedura pari al 20%, il valore ricavabile ammonterebbe a circa Euro 20.160, che vedrebbe soddisfatti interamente i crediti muniti di privilegio. Ritenendo, pertanto, che ancorché la suddetta proposta preveda un ricavato pari a Euro 29.814,44 al netto degli oneri in prededuzione, superiore rispetto al valore ricavabile da una procedura liquidatoria del patrimonio immobiliare, si ritiene rispettato il dettato dell'art. 67 comma 4 C.C.I.I. laddove prevede la soddisfazione integrale dei crediti muniti di privilegio.”

Assolutamente convincente risulta il giudizio espresso dal professionista nominato in luogo di OCC in relazione alla maggiore convenienza, per il ceto creditorio in genere ed, altresì, per il singolo creditore, rispetto alla alternativa liquidatoria, posto che quanto al medesimo offerto nella presente procedura, sia pure dilazionato in un maggiore arco temporale, è sicuramente maggiore rispetto al possibile ricavato derivante dalla liquidazione giudiziale dell'immobile di proprietà del ricorrente.

2.4.5. Contesta ancora la parte opponente come “*...nel ricorso non si fa alcun riferimento al TFR maturato dal sig. Di Gennaro Walter e vincolato in favore di Prexta SpA a garanzia della delegazione di pagamento pro solvendo di quota pari ad un quinto dello stipendio. Tali somme, benché probabilmente sufficienti ad estinguere gran parte dei debiti del sig. Di Gennaro, non sono state messe dal ricorrente a disposizione del ceto creditorio che, anzi, verrebbe sottoposta ad un eccessivo e ingiustificato stralcio dei crediti vantati...”*



Le osservazioni formulate risultano efficacemente avversate dalla replica offerta dal professionista nominato in luogo di OCC, condividendo questo giudice, l'interpretazione dal medesimo offerta della giurisprudenza di Legittimità citata nella relazione del 17.01.2024.

Il medesimo professionista ha giustamente evidenziato, al riguardo, come *“Sul punto, Prexta si duole del fatto che nel piano non risulta inserita la quota di TFR maturata dal Sig. Di Gennaro Walter che asserisce vincolata a garanzia della delegazione di pagamento contratta con l'Istituto. A modesto parere della scrivente, il TFR maturato dal debitore – che a tutt'oggi risulta in costanza di lavoro – non può rientrare nel piano in quanto non risulta essere un credito liquido ed esigibile sino all'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.*

Invero, con la recentissima sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 13.03.2023 a firma del G.D. Dott. Luciano Ferrara, viene disciplinato il principio che “benché il trattamento di fine rapporto costituisca, a tutti gli effetti, un credito del prestatore di lavoro, esso è inesigibile in costanza di rapporto” e, richiamando il medesimo principio enunciato dalla società finanziaria della Cassazione n. 19708/2018 sul fatto che “le quote accantonate del trattamento di fine rapporto sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione dal rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità”, il Giudicante di merito si appella all'art. 2120 c.c. laddove “si evince, infatti, che, sebbene il diritto al trattamento di fine rapporto maturi progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, il relativo credito non è nella disponibilità del lavoratore, ma risulta esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376). Ciò implica che, nella sola ipotesi in cui il TFR sia stato acquisito dal lavoratore prima della presentazione della proposta del piano, esso potrà essere incluso nell'ambito delle poste attive destinate al soddisfacimento dei creditori. In caso contrario, l'importo delle somme maturate dal lavoratore a titolo di TFR non potrà essere considerato parte del patrimonio disponibile dello stesso, in quanto quel credito – pur essendo certo e liquido nel relativo ammontare – è, allo stato, inesigibile. Esso non potrà, cioè, essere utilizzato ai fini della ristrutturazione dei debiti maturati dal lavoratore.”

Tra l'altro, come nel caso affrontato dal Tribunale partenopeo, non può ritenersi tale TFR di prossima esigibilità da parte del Sig. Di Gennaro per mancanza del requisito anagrafico (60 anni al termine della procedura) per addivenire alla cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età...”

Pienamente condivise le considerazioni svolte dalla Dott.ssa Marcugini, a supporto delle medesime conclusioni si evidenzia come la giurisprudenza di Legittimità abbia chiarito che *“Questa Corte di cassazione ha confermato ripetutamente tale convincimento, affermando che il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) sorge con la cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n.2827/2018, del 10 ottobre 2017; Cass. Cass. n. 9695/2009) ed in quanto credito non esigibile al momento della cessione dell'azienda - quello avente ad oggetto il t.f.r. fino a quel momento maturato - non può essere ammesso al passivo del fallimento del datore di lavoro cedente. Per sostenere il contrario, si dovrebbe applicare estensivamente l'art. 1181 cod. civ. sulla decadenza dal termine: “il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente”, ma il credito avente ad oggetto il t.f.r., maturato prima della cessazione del rapporto, non è un credito assoggettato ad un termine di esigibilità poiché la struttura della prestazione vede il decorso del tempo*



ed il correlato obbligo di accantonamento quali fattori costitutivi interni alla fattispecie e non quali elementi, eventuali, condizionanti soltanto il momento di esigibilità della prestazione stessa..”- (cfr., tra le molte, Cass. n.2827/2018, del 10 ottobre 2017; Cass. Cass. n. 9695/2009).

Ne consegue, in conclusione, come sino alla conclusione del rapporto di lavoro (da reputarsi tra circa 10 anni) il credito derivante da TFR non possa essere considerato esigibile in capo al ricorrente, con conseguente impossibilità di considerare il predetto tra le poste dell’attivo da porre a disposizione del ceto creditorio.

2.5. Quanto, infine, alle contestazioni sollevate dalla opponente relativamente alla asserita eccessiva durata del piano proposto si osserva quanto segue.

La medesima parte ha nello specifico evidenziato che *“Da ultimo si evidenzia che la prima sezione Civile e Fallimentare del Tribunale di Reggio di Calabria, chiamato a decidere sulle sorti debitorie di due coniugi, uniformandosi al prevalente e ragionevole orientamento giurisprudenziale, ha così statuito: “Pur ribadendosi l’estensibilità in via analogica, per quanto compatibile, della disciplina dei concordati preventivi alla materia del sovraindebitamento (date le numerose affinità che presentano i due istituti desumibili, a mero titolo esemplificativo, dalla previsioni inerenti la limitata degradabilità dei crediti privilegiati ex art. 7 e la possibilità della moratoria sino ad un anno per il pagamento dei medesimi ex art. 8 l.3/2012), deve osservarsi che - se la durata dei piani o accordi previsti dalla legge non può, in linea di massima, eccedere il termine di circa 5-7 anni dall’omologa, in forza di quanto elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria e tenuto comunque conto delle peculiarità che contraddistinguono l’istituto -, resta ferma la possibilità per il giudice di valutare l’accogliibilità del ricorso in base alle specificità caratterizzanti la fattispecie concreta, e ciò alla luce della ratio che governa la normativa salva suicidi, tenuto comunque conto delle ragioni creditorie”.*

Orbene, nell’esercizio del potere discrezionale concesso a questo giudice, si rileva come, nella fattispecie concreta, siano state ben messe in luce dal professionista nominato in luogo di OCC, le ragioni della previsione della durata del piano proposto (tra l’altro non eccedente quella prevista in linea di massima per le procedura concordatarie), evidenziando nello specifico la Dott.ssa Marcugini, che *“non sussistendo precisi riferimenti normativi che definiscono la durata di un piano di ristrutturazione; nella sua qualità di O.C.C., la scrivente ha, quindi, inteso far riferimento a quanto di prassi viene concesso dall’Erario ai contribuenti che intendono rientrare nei propri debiti. Tenuto conto che l’Erario concede la possibilità di poter rateizzare i propri debiti d’imposta in un numero fino a 72 e 120 rate, la scrivente ha ritenuto opportuno considerare un periodo minimo di 72 rate poiché, optare per un periodo di durata inferiore significherebbe incrementare la rata mensile con il rischio che, qualora il Sig. Di Gennaro non dovesse percepire emolumenti aggiuntivi a titolo di straordinari non riuscirebbe a mantenere l’efficacia del piano. Ma vi è di più! Tenuto conto che la procedura de qua risulta più vantaggiosa rispetto a quella liquidatoria, la stessa Cassazione (All. 7) ha stabilito che non può essere posto un limite alla durata – il caso trattato dalla Cassazione è stato il piano del consumatore – quando questo risulta più vantaggioso per i creditori rispetto alla liquidazione del patrimonio. Il principio dettato dagli Ermellini spiega che “tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure in esame, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. second chance, che trova oggi enunciazione positiva*



nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. “considerando” 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento”.

Assolutamente legittimo e condiviso risulta il percorso logico motivazionale seguito dal professionista nominato in luogo di OCC per individuare la specifica durata del piano proposto ai creditori, evidenziandosi ancora come la Suprema Corte abbia chiarito che è “...omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. “second chance” in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura. (Nella specie, il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata)” - cfr. Cass. N. 27544 del 2019.

E così, sempre in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia pure con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore, la stessa Suprema Corte ha chiarito come gli stessi possano prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, in sede di reclamo, aveva confermato il diniego di omologa di una proposta di accordo di ristrutturazione, ritenuto non fattibile a causa della dilazione in cinque anni del pagamento di un credito ipotecario). Cfr. Cass. N. 17391 del 2020).

La stessa Suprema Corte ha altresì chiarito come la diversa conclusione non possa trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non preveda la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore oggi concordato minore) può essere colmata, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore – cfr. Cass. N. 17834 del 2019, forme di volontà oppositiva quivi espressamente manifestate dalla creditrice opponente, fondate su rilievi non condivisi e superati dalle argomentazioni, tutte, che precedono.

2.6. Occorre infine pronunciarsi sulla possibilità per il presente piano di prevedere la falcidia delle cessioni del quinto dello stipendio e della delegazione di pagamento rilasciate in favore degli Istituti di credito.

L'orientamento di merito qui condiviso evidenzia, al riguardo, come “...Non convince l'inclusione del quinto della pensione già ceduto tra i crediti impignorabili secondo le disposizioni di leggi speciali, di cui all'art. 545 co. 6 c.p.c., non solo perché la stessa norma già risolve il tema della pignorabilità dei redditi personali nella misura eccezionale di un quinto (art. 545 co. 4 c.p.c.), ma anche perché, ragionando a contrario, non avrebbe



ragion d'essere il novellato art. 8 co. 1 bis L. 3/12 se alla cessionaria fosse comunque garantito il diritto a soddisfarsi esecutivamente sul quinto della pensione, con esclusione di ogni altro creditore. Deve invece ritenersi che, all'interno di un piano del consumatore, la legge abbia dimostrato un chiaro favor per la concorsualità e, quindi, per la definizione della globale posizione debitoria del proponente verso tutti i creditori, rimuovendo ogni vantaggio in capo a chi ha già avviato iniziative esecutive individuali e stabilendo, come unico criterio di priorità, il rispetto delle cause legittime di prelazione.

Se l'attività esecutiva individuale non osta alla omologa di un piano del consumatore, a maggior ragione deve ritenersi che non possa ostacolarla la cessione di crediti disposta in favore di singoli creditori....La convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, invece, si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura” (Tribunale Napoli Nord sez. III, 06/02/2021).

Si osserva, ancora e nello specifico, come la cessione del quinto ha un'efficacia meramente obbligatoria, fintantoché il credito non diviene esigibile: sia il cessionario che l'assegnatario del quinto non beneficiano di un effetto definitivo, come nella cessione del credito tout court, ma soltanto di una modalità di riscossione, che richiede successivi pagamenti periodici e che diviene incompatibile con la procedura concorsuale, e con la par condicio, avuto riguardo a ciò che residua alla data di apertura del concorso. Proprio dalla concorsualità della procedura si è visto conseguire inevitabilmente il principio per cui i crediti debbano intendersi interamente scaduti nel frangente stesso in cui il concorso dei creditori prende avvio, con l'effetto che la prosecuzione di un mutuo o di un finanziamento erogato dietro cessione del quinto dello stipendio, sarebbe inammissibile risolvendosi in una lesione della richiamata *par condicio*.

La cessione o l'assegnazione del quinto dello stipendio operano infatti il trasferimento di un credito futuro, che esplica un'efficacia eminentemente obbligatoria (vedi Cass. 17 gennaio 2012, n. 551).

Finché il credito non diviene esigibile, cessione e assegnazione concretizzano una semplice garanzia della restituzione dell'importo dovuto.

Prima della maturazione del diritto alla retribuzione, la titolarità della somma rimane in capo al dipendente, che ne può dunque disporre nella procedura concorsuale intrapresa.

L'art 67 co.3 C.C.I.I. dispone poi espressamente che *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”*.

Occorre, a tale riguardo, precisare che, come si evince dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 65 del 10.03.2022, la falcidiabilità del quinto dello stipendio (o della pensione), ceduto volontariamente o a seguito di assegnazione giudiziale prima dell'apertura della procedura di sovraindebitamento, è volta ad assicurare, oltre alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, anche il rispetto della par condicio creditorum, di cui all'art. 2741 c.c.

La formulazione della disposizione legislativa, di cui all'art. 67 comma III, nei termini in cui stabilisce che il creditore può realizzare un tale effetto, esprime un potere/dovere dello stesso, non semplicemente una facoltà,



assoggettando alla falcidia concorsuale, nel rispetto della par condicio creditorum, un diritto patrimoniale del cessionario altrimenti indifferente rispetto alla procedura di sovraindebitamento, in quanto opponibile (vedi Tribunale di Milano sez. II, decreto 11.11.2022).

3. Relativamente alle poste debitorie sopravvenute e non inserite originariamente nel piano proposto si osserva, infine, come nella relazione del 17.01.2024, il professionista nominato in luogo di OCC abbia evidenziato che con mail del 22 dicembre 2023, il debitore comunicava l'insorgenza di poste debitorie maturate nel periodo ante procedura non ricomprese nel piano.

In particolare, trattasi dei seguenti ulteriori debiti: - Avv. Finocchi – pro forma del 14.09.2023 di Euro 583,65 (All. 8) per attività di assistenza nel ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio; - Tassa di proprietà motociclo Targa 13213 dovuta alla Regione Umbria (ad oggi non più presente nel patrimonio del debitore in quanto rottamato) di Euro 122,34 per anno d'imposta 02/2020 – 01/2021, Euro 120,56 per anno d'imposta 02/2021 – 01/2022, Euro 98,32 per anno d'imposta 02/2022 – 01/2023, per un totale complessivo pari a Euro 341,22 (All. 9); - Tassa di proprietà autovettura Targa EF789TX dovuta alla Regione Umbria di Euro 239,85 per anno d'imposta 09/2022 – 08/2023, Euro 225,15 per anno d'imposta 09/2023 – 08/2024, per un totale complessivo pari a Euro 465,00 (All. 10).

Il totale complessivo del maggior passivo emerso e non ricompreso nel piano ammonta a Euro 1.389,87.

Muovendo, pertanto, dalla somma messa a disposizione pari a Euro 36.000 (Euro 500 mensili x 72 rate) e detratti gli oneri di procedura in prededuzione di Euro 6.185,56 residuerebbero somme pari a Euro 29.814,44 che vedrebbero soddisfatto il 100% dei crediti privilegiati risultati pari a Euro 3.489,87 ed il 33,34% dei crediti chirografari per Euro 26.324,57.

Le considerazioni che precedono conducono, in definitiva, all'accoglimento della domanda.

P.Q.M.

~~OMOLOGA il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 66 d.lgs. 14/2019, dal ricorrente **DI GENNARO WALTER** nato a Napoli il 04.05.1970 (c.f.: DGNWTR70E04F839N) e residente in Trevi (PG) in Via dei Giardini snc **in persona dell'Amministratore di sostegno Sig. Di Gennaro Francesco** nato a Napoli il 04.10.1963 (c.f.: DGNFNC63R04F839N) e residente a Roma Via Casal Tidei n. 57;~~

DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio dei debitori e che quelle iniziate siano sospese;

DISPONE il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

ONERA il ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;

DISPONE che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

AVVERTE i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;



AFFIDA al professionista nominato in luogo dell'organismo di composizione della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. cit.;

DISPONE che il professionista nominato in luogo di OCC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 70 primo ed ottavo comma del d.lgs. 14/2019, provveda a comunicare la presente sentenza, entro trenta giorni, a tutti i creditori;

DICHIARA la chiusura della presente procedura.

Spoletto, 26.02.2024

IL GIUDICE

Dott.ssa Sara Trabalza

